



Ministero

per i beni e le attività culturali

DIREZIONE GENERALE
ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO IV - CIRCOLAZIONE

Circolare n. **13**

Roma,

Ai

Direttori degli Uffici di esportazione

Soprintendenti Archeologia, belle arti e paesaggio

E po.

All'Ufficio di Gabinetto del Ministro

All'Ufficio Legislativo

Alla Direzione generale Archivi

Alla Direzione generale Biblioteche e Istituti culturali

OGGETTO: Atto di indirizzo, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, secondo periodo, del D.M. 23 gennaio 2016, n. 44, in materia di uscita dal territorio nazionale, ingresso nel territorio nazionale ed esportazione dal territorio dell'Unione europea dei beni culturali e delle cose di interesse culturale (articoli 64-bis/74 del D.Lgs. n. 42/2004).

In esercizio delle funzioni e dei poteri di cui all'articolo 2, comma 1, del D.M. 23 gennaio 2016, n. 44, e in considerazione delle richieste di chiarimenti pervenute da codesti Uffici periferici in materia di uscita dal territorio nazionale, ingresso nel territorio nazionale ed esportazione dal territorio dell'Unione europea dei beni culturali e delle cose di interesse culturale, questa Direzione generale ritiene opportuno fornire le necessarie indicazioni operative finalizzate a rendere omogeneo il comportamento di codeste strutture territoriali e ad assicurare, in una logica di trasparenza dell'azione amministrativa e nel rispetto delle prescrizioni normative vigenti in materia, parità di trattamento ai destinatari dei provvedimenti emessi da codesti stessi Uffici.

In primo luogo sarà richiamata la disciplina generale *in subiecta materia*, contenuta, come è noto,



DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO IV – CIRCOLAZIONE

Via di San Michele n. 22, 00153 ROMA – tel. 06-6723 4484
PEC: mbac-dg-abap.servizio4@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio4@beniculturali.it

negli articoli 64-bis/74 del D.Lgs. n. 42/2004 (“*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*” – d’ora in avanti ‘Codice’), in relazione ai quali verranno fornite le direttive operative volte a dotare codesti Uffici di un riferimento per lo svolgimento della quotidiana attività istituzionale. Seguirà il quadro delle fonti normative e degli atti di indirizzo amministrativi regolanti ruolo e funzioni degli Uffici di esportazione.

INDICE

I. DIRETTIVE OPERATIVE IN RAPPORTO ALLE SINGOLE DISPOSIZIONI

Articolo 64-bis. Controllo sulla circolazione	3
Articolo 65. Uscita definitiva	6
Articolo 66. Uscita temporanea per manifestazioni	14
Articolo 67. Altri casi di uscita temporanea	14
Articolo 68. Attestato di libera circolazione	18
Articolo 69. Ricorso amministrativo avverso il diniego di attestato	29
Attestato di libera circolazione – Sintesi procedurale	30
Articolo 70. Acquisto coattivo	35
Articolo 71. Attestato di circolazione temporanea	42
Articolo 72. Ingresso nel territorio nazionale	46
Articolo 73. Denominazioni	52
Articolo 74. Esportazione di beni culturali dal territorio dell’Unione europea	52

II. QUADRO RIASSUNTIVO DELLE FONTI NORMATIVE E DEGLI ATTI DI INDIRIZZO AMMINISTRATIVI REGOLANTI RUOLO E FUNZIONI DEGLI UFFICI DI ESPORTAZIONE

57



DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO IV – CIRCOLAZIONE

Via di San Michele n. 22, 00153 ROMA – tel. 06-6723 4484

PEC: mbac-dg-abap.servizio4@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio4@beniculturali.it

I

Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
Parte II (“Beni culturali”),
Titolo I (“Tutela”),
Capo V (“Circolazione in ambito internazionale”),
Sezione I (“Principi in materia di circolazione internazionale”),
Sezione I-bis (“Uscita dal territorio nazionale e ingresso nel territorio nazionale”),
Sezione II (“Esportazione dal territorio dell’Unione europea”),
Articoli 64-bis/74.

DIRETTIVE OPERATIVE IN RAPPORTO ALLE SINGOLE DISPOSIZIONI

Articolo 64-bis

Controllo sulla circolazione

1. Il controllo sulla circolazione internazionale è finalizzato a preservare l’integrità del patrimonio culturale in tutte le sue componenti, quali individuate in base al presente codice ed alle norme previgenti.

2. Il controllo di cui al comma 1 è esercitato ai sensi delle disposizioni del presente capo nel rispetto degli indirizzi e dei vincoli fissati in ambito comunitario, nonché degli impegni assunti mediante la stipula e la ratifica di Convenzioni internazionali. Detto controllo costituisce funzione di preminente interesse nazionale.

3. Con riferimento al regime della circolazione internazionale, i beni costituenti il patrimonio culturale non sono assimilabili a merci.

Il Capo V regola la circolazione in ambito internazionale delle cose oggetto della disciplina prevista dalla Parte II, Titolo I, del Codice. Si compone di cinque sezioni, nelle quali vengono rispettivamente trattati: i principi in materia di circolazione internazionale; l’uscita dal territorio



DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO IV – CIRCOLAZIONE

Via di San Michele n. 22, 00153 ROMA – tel. 06-6723 4484

PEC: mbac-dg-abap.servizio4@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio4@beniculturali.it

nazionale e l'ingresso nel territorio nazionale dei beni culturali e delle cose di interesse culturale; la loro esportazione dal territorio dell'Unione europea; la restituzione, nell'ambito dell'Unione europea, dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro; la disciplina in materia di interdizione della illecita circolazione internazionale dei beni culturali (Convenzione Unidroit e Convenzione Unesco).

Il presente atto di indirizzo fissa principi e criteri direttivi e detta regole operative con riferimento alle prime tre Sezioni del citato Capo V.

La Sezione I, rubricata "*Principi in materia di circolazione internazionale*", consta del solo articolo 64-bis, a termini del quale "*Il controllo sulla circolazione internazionale è finalizzato a preservare l'integrità del patrimonio culturale in tutte le sue componenti*" (comma 1) e "*costituisce funzione di preminente interesse nazionale*" (comma 2). Vi si stabilisce altresì che, "*Con riferimento al regime della circolazione internazionale, i beni costituenti il patrimonio culturale non sono assimilabili a merci*" (comma 3). La statuizione di cui al comma 3 trae origine dall'articolo 30 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea (Roma, 25 marzo 1957) nella versione modificata a seguito del Trattato di Amsterdam (siglato il 2 ottobre 1997 ed entrato in vigore il 1° maggio 1999); la medesima disciplina è stata poi confermata dall'articolo 36 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (come modificato dal Trattato di Lisbona, siglato il 13 dicembre 2007 ed entrato in vigore il 1° dicembre 2009).

L'articolo 30 del Trattato che istituisce la Comunità europea stabiliva difatti che le disposizioni di cui agli articoli 28 e 29 del medesimo Trattato – che vietavano, tra gli Stati membri, restrizioni quantitative all'importazione e all'esportazione – lasciassero "*impregiudicati i divieti o restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito giustificati da motivi [...] di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale*". Dunque, ai sensi di tale norma, risultavano legittimi i divieti o le restrizioni posti dalla legislazione nazionale all'importazione, all'esportazione o al transito nel territorio comunitario delle merci – alle quali gli oggetti di interesse culturale erano tendenzialmente equiparati – ove i medesimi fossero sostenuti da motivi di "*protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale*". Orbene, al suddetto patrimonio, designato con la formula attualizzata di "*patrimonio culturale*", il Codice ascrive le cose per le quali sia accertata, in qualunque tempo e nei modi previsti dalla stessa normativa di settore, la presenza (intrinseca oppure in termini relazionali o identitari) di un interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico o bibliografico, che ne consenta la qualificazione come beni culturali e determini per le stesse l'acquisizione del relativo



DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO IV – CIRCOLAZIONE

Via di San Michele n. 22, 00153 ROMA – tel. 06-6723 4484

PEC: mbac-dg-abap.servizio4@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio4@beniculturali.it

stato giuridico.

Il che comporta che possano essere legittimamente sottratti alla libera circolazione transnazionale non soltanto quei beni per i quali, al momento della loro presentazione agli Uffici di esportazione, risulti essere stata già accertata la presenza di un interesse culturale di rilevanza tale da determinarne l'iscrizione al patrimonio culturale nazionale, ma anche quegli oggetti d'arte dei quali la rilevante valenza culturale, utile alla loro iscrizione al detto patrimonio, venga accertata, a cura degli stessi Uffici di esportazione, al momento dell'esame dei detti oggetti ai fini dell'eventuale rilascio, per essi, della richiesta autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.

Quanto all'individuazione di *“tutte le [...] componenti”* del patrimonio culturale che il controllo sulla circolazione internazionale è tenuto a preservare, occorre rammentare che l'articolo 9 della Costituzione italiana statuisce, al secondo comma, che la Repubblica *“tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”*. L'attività di tutela non è però fine a se stessa, ma, nel disegno costituzionale, è finalizzata a contribuire allo *“sviluppo della cultura”*, compito che alla Repubblica è affidato dal primo comma dello stesso articolo 9. Dal dettato normativo costituzionale testé rammentato si inferisce, perciò, che il patrimonio storico e artistico è 'nazionale' nel senso che appartiene ai cittadini della Repubblica e che, al fine di poter contribuire allo sviluppo della cultura, deve poter comprendere tutte quelle componenti attraverso le quali sia possibile, per i cittadini tutti, accrescere le proprie conoscenze e migliorare la propria formazione, onde conseguire il pieno sviluppo della persona, come stabilito dall'articolo 3 della stessa Costituzione. L'articolo 9 non fa quindi alcun riferimento al paese in cui i beni di interesse culturale sono stati prodotti o alla nazionalità di coloro che di quei beni sono stati i creatori, ai fini della loro iscrizione al patrimonio della Nazione, perché si pone come obiettivo fondamentale la crescita culturale complessiva di tutti i cittadini che quella stessa Nazione compongono, anche attraverso la tutela, a fini di pubblica fruizione, dei beni di interesse culturale che non siano stati prodotti in Italia, ovvero da autori italiani, ovvero ancora per una committenza italiana. A tal fine, vale la pena di rammentare il consolidato orientamento giurisprudenziale a termini del quale *“deve escludersi che il carattere di 'italianità' dell'esemplare costituisca una condizione imprescindibile affinché se ne possa imporre il trattenimento forzoso sul territorio nazionale e che sia di contro ben possibile il divieto di esportazione di opere straniere, purché la loro presenza nel patrimonio culturale nazionale sia necessaria per favorire la conoscenza delle culture di cui i beni in questione costituiscano 'testimonianza materiale di civiltà', trattandosi di strumenti di formazione e crescita culturale della comunità”* (v. TAR Lazio, Sez. Seconda *Quater*, n. 7833 del 17 settembre 2012). Infatti *“la funzione di promozione della cultura con esso [scil.: con il patrimonio culturale nazionale] perseguita non è limitata solo a quella italiana, ma*



DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO IV – CIRCOLAZIONE

Via di San Michele n. 22, 00153 ROMA – tel. 06-6723 4484

PEC: mbac-dg-abap.servizio4@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio4@beniculturali.it

deve favorire anche la conoscenza di altre culture di cui i beni in questione costituiscano ‘testimonianza di civiltà’”. Ovviamente “l’esigenza di comprendere nel ‘patrimonio culturale nazionale’ anche beni culturali di diversa provenienza va commisurata – secondo un giudizio che è necessariamente comparativo [...] – alla predetta funzione sicché si deve assicurare la presenza sul territorio nazionale di tali beni in misura sufficiente, sotto il profilo quantitativo, ed adeguatamente rappresentativa, sotto il profilo qualitativo della significatività dell’oggetto, in modo da consentire, anche in Patria, l’approfondimento della conoscenza delle civiltà straniere di cui sono testimonianza” (v. TAR Lazio, Sez. Seconda Quater, n. 2540 del 22 marzo 2011). Detto giudizio comparativo costituisce l’oggetto della decisione “dell’autorità amministrativa” ed è, “com’è noto, frutto di una valutazione tecnico-discrezionale, che implica anche una componente di discrezionalità amministrativa, che varia nel tempo, anche in considerazione dell’esigenza di approfondire i legami con diverse civiltà straniere che muta a seconda dei diversi momenti storici” (v., ancora, TAR Lazio, Sez. Seconda Quater, n. 2659 del 24 marzo 2011).

Si evidenzia, da ultimo, che il D.M. 6 dicembre 2017, n. 537 (emanato a termini dell’articolo 68, comma 4, secondo periodo, del Codice e comunicato a codesti Uffici con circolare n. 52 del 19 dicembre 2017), con il quale sono stati definiti gli indirizzi di carattere generale per la valutazione del rilascio o del rifiuto dell’attestato di libera circolazione da parte degli Uffici di esportazione per le cose di interesse artistico, storico, archeologico ed etnoantropologico annovera, tra i “*criteri valutativi*” atti allo scopo, anche la circostanza che la cosa presentata all’esportazione costituisca testimonianza rilevante, sotto il profilo archeologico, artistico, storico, etnografico, di relazioni significative tra diverse aree culturali, anche di produzione e/o provenienza straniera, con riferimento “*al caso di beni di qualunque epoca – compresi quelli di autore e/o provenienza straniera o di autori italiani per una committenza o un mercato straniero – che costituiscono tuttavia una testimonianza significativa del dialogo e degli scambi tra la cultura artistica, archeologica, antropologica italiana e il resto del mondo*”.

Articolo 65

Uscita definitiva

1. È vietata l’uscita definitiva dal territorio della Repubblica dei beni culturali mobili indicati nell’articolo 10, commi 1, 2 e 3.

2. È vietata altresì l’uscita:

a) delle cose mobili appartenenti ai soggetti indicati all’articolo 10, comma 1, che siano opera di



DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO IV – CIRCOLAZIONE

Via di San Michele n. 22, 00153 ROMA – tel. 06-6723 4484

PEC: mbac-dg-abap.servizio4@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio4@beniculturali.it

autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, fino a quando non sia stata effettuata la verifica prevista dall'articolo 12.

b) dei beni, a chiunque appartenenti, che rientrino nelle categorie indicate all'articolo 10, comma 3, e che il Ministero, sentito il competente organo consultivo, abbia preventivamente individuato e, per periodi temporali definiti, abbia escluso dall'uscita, perché dannosa per il patrimonio culturale in relazione alle caratteristiche oggettive, alla provenienza o all'appartenenza dei beni medesimi.

3. Fuori dei casi previsti dai commi 1 e 2, è soggetta ad autorizzazione, secondo le modalità stabilite nella presente sezione e nella sezione II di questo Capo, l'uscita definitiva dal territorio della Repubblica:

a) delle cose, a chiunque appartenenti, che presentino interesse culturale, siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, il cui valore, fatta eccezione per le cose di cui all'allegato A, lettera B, numero 1, sia superiore ad euro 13.500;

b) degli archivi e dei singoli documenti, appartenenti a privati, che presentino interesse culturale;

c) delle cose rientranti nelle categorie di cui all'articolo 11, comma 1, lettere f), g) ed h), a chiunque appartengano.

4. Non è soggetta ad autorizzazione l'uscita:

a) delle cose di cui all'articolo 11, comma 1, lettera d);

b) delle cose che presentino interesse culturale, siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, il cui valore sia inferiore ad euro 13.500, fatta eccezione per le cose di cui all'allegato A, lettera B, numero 1.

4-bis. Nei casi di cui al comma 4, l'interessato ha l'onere di comprovare al competente ufficio di esportazione, mediante dichiarazione ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che le cose da trasferire all'estero rientrino nelle ipotesi per le quali non è prevista l'autorizzazione, secondo le procedure e con le modalità stabilite con decreto ministeriale. Il competente ufficio di esportazione, qualora reputi che le cose possano rientrare tra quelle di cui all'articolo 10, comma 3, lettera d-bis), avvia il procedimento di cui all'articolo 14, che si conclude entro sessanta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione.

Premessa

La Sezione I-bis, intitolata "Uscita dal territorio nazionale e ingresso nel territorio nazionale", riprende la disciplina dettata dagli articoli 65-70 del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 ("Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8



DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO IV – CIRCOLAZIONE

Via di San Michele n. 22, 00153 ROMA – tel. 06-6723 4484

PEC: mbac-dg-abap.servizio4@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio4@beniculturali.it

ottobre 1997, n. 352”), innovandola in modo significativo nei suoi aspetti fondamentali e portando a compimento il processo di armonizzazione della disciplina interna in materia di circolazione nell’ambito dell’Unione europea dei beni del patrimonio culturale con la normativa comunitaria, ed in particolare con il già menzionato articolo 30 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea nella versione modificata a seguito del Trattato di Amsterdam, disciplina oggi ribadita dall’articolo 36 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

La corrispondenza tra divieto all’uscita della cosa dal territorio nazionale e qualità culturale della stessa, sancita espressamente dal comma 1 dell’articolo in esame, era già presente, in forma implicita, nell’originaria versione dell’articolo 35 della L. 1° giugno 1939, n. 1089 (“*Tutela delle cose d’interesse artistico o storico*”), che collegava il divieto di “*esportazione dal Regno*” alla presenza, nelle cose sottoposte agli Uffici di esportazione, di un interesse tale che la loro uscita costituisse “*ingente danno per il patrimonio nazionale tutelato*”. È evidente, infatti, che l’ingente danno poteva essere invocato soltanto in relazione all’uscita di cose che avessero quell’“*interesse particolarmente importante*” dalla stessa legge richiesto per la loro “*notificazione*” e per il loro conseguente assoggettamento a tutela; assoggettamento dal quale scaturiva la loro inclusione a pieno titolo nel detto patrimonio (il discorso riguarda, ovviamente, le cose di proprietà privata; quelle appartenenti a soggetti pubblici, com’è noto, erano e sono sottoposte a tutela sulla base di presupposti diversi).

Tale correlazione era stata resa più incerta dalla novella introdotta dalla L. 8 agosto 1972, n. 487 (“*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 luglio 1972, n. 288, concernente nuove norme sulla esportazione delle cose di interesse artistico ed archivistico di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409*”), la quale – sulla base del dibattito culturale che nel corso degli anni ’60 del secolo scorso ha condotto ad una diversa concezione di bene culturale, affrancata dalla tradizionale visione estetica caratterizzante le ‘cose d’arte’ ed orientata, in senso storicistico, a ricomprendere ogni “*testimonianza materiale avente valore di civiltà*”, secondo la nota formula della Commissione Franceschini – aveva voluto fondare il divieto di “*esportazione dal territorio della Repubblica*” sulla sussistenza del semplice “*danno per il patrimonio storico e culturale nazionale*”, eliminando in tal modo il nesso tra la cosa sottratta all’uscita e la sua ascrivibilità al patrimonio culturale e creando così uno squilibrio nel sistema, dal momento che venivano, per tale via, sottratte alla circolazione internazionale anche le cose di interesse culturale ordinario, se di proprietà privata, ma non si imponeva, per esse, l’avvio del procedimento di notifica. Pertanto il sistema scaturito dalla novella del 1972 finiva per contemplare una categoria *sui generis* di oggetti i quali risultavano non vincolati né vincolabili, secondo i parametri normativi vigenti (in quanto non di interesse



DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO IV – CIRCOLAZIONE

Via di San Michele n. 22, 00153 ROMA – tel. 06-6723 4484

PEC: mbac-dg-abap.servizio4@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio4@beniculturali.it

particolarmente importante) e tuttavia sottratti alla circolazione internazionale, in contrasto con il già richiamato articolo 30 del Trattato di Roma (attualmente, come già detto, articolo 36 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea).

La L. 30 marzo 1998, n. 88 (“*Norme sulla circolazione dei beni culturali*”), non usciva dall’equivoco e manteneva, quale presupposto del divieto di circolazione di cose di interesse culturale, il danno che si sarebbe prodotto al patrimonio storico e artistico per effetto della loro uscita, anche se costituiva un meritorio passo in avanti la previsione che le cose sottratte all’uscita fossero sottoposte a tutela, seppure soltanto quando il ricorso amministrativo eventualmente esperito avverso il provvedimento di diniego fosse stato respinto.

Con il Testo unico del 1999 si registrava un altro progresso sulla strada dell’armonizzazione con il diritto comunitario: l’articolo 66 dello stesso, infatti, stabiliva, in caso di espressione di un diniego all’esportazione, l’obbligo di sottoporre le cose cui il diniego si riferisse al regime di tutela, mediante dichiarazione ai sensi dell’articolo 6 del medesimo Testo unico, anche se il legislatore, in ossequio alla tradizione, continuava a collegare il diniego dell’uscita al danno (semplice) paventato per il patrimonio storico-artistico.

Disciplina attuale

L’articolo 65 del Codice, al comma 1, stabilisce, in via generale, il divieto tassativo di uscita definitiva dal territorio nazionale dei beni culturali, già ‘dichiarati’ o ‘verificati’ come tali con appositi provvedimenti (v. i commi 1 e 3 dell’articolo 10 del Codice), ovvero riconosciuti come tali *ex lege* (v. il comma 2 dell’articolo 10 ult. cit.), ed elencati, per tipologie puntuali, ai commi 1, 2 e 3 del più volte menzionato articolo 10 del Codice.

Lo stesso articolo 65, al comma 2, lettera *a*), vieta, in via cautelare, l’uscita (solo se definitiva, come si evince dal combinato disposto costituito dalla disposizione in esame e dagli articoli 66, comma 1 e 67, comma 1, dello stesso Codice, come più estesamente si dirà in seguito) delle cose di appartenenza pubblica o in proprietà di soggetti privati senza finalità di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che siano opera di autore non vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, prima che ne sia stato verificato l’interesse culturale ai sensi dell’articolo 12 del Codice.

Il medesimo articolo 65, al comma 2, lettera *b*), vieta, sempre in via cautelare, l’uscita (sia definitiva che temporanea, come si evince dal combinato disposto costituito dalla disposizione in esame e dagli articoli 66, comma 1, e 67, comma 1, dello stesso Codice) dei beni, a chiunque appartenenti, che rientrino nelle categorie di cui all’articolo 10, comma 3, del Codice e per i quali il Ministero, sentito il competente organo



DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO IV – CIRCOLAZIONE

Via di San Michele n. 22, 00153 ROMA – tel. 06-6723 4484

PEC: mbac-dg-abap.servizio4@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio4@beniculturali.it

consultivo, abbia disposto l'interdizione all'uscita dal territorio della Repubblica per un tempo determinato, in quanto detta uscita, in ragione delle caratteristiche oggettive dei beni, della loro provenienza o della loro appartenenza, si risolverebbe in un danno per il patrimonio culturale.

Ai sensi del comma 3 dell'articolo 65 in esame, è soggetta, invece, ad autorizzazione preventiva:

- l'uscita definitiva delle cose, a chiunque appartenenti, che presentino *ictu oculi* un qualche interesse culturale, ancorché non ne sia stato accertato il livello, che siano opera di autore non più vivente, la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni e il cui valore sia superiore a 13.500,00 euro, eccezion fatta per reperti archeologici, pezzi o frammenti risultanti dallo smembramento di monumenti, archivi, incunaboli e manoscritti, per i quali detta soglia di valore non si applica;

- l'uscita definitiva di archivi e di singoli documenti, appartenenti a privati, che presentino interesse culturale (anche se non ancora accertato formalmente);

- infine, l'uscita definitiva delle cose rientranti in alcune tra le tipologie elencate all'articolo 11 (alle quali – giova ricordare – non si applica l'intera normativa di tutela, ma solo le disposizioni espressamente richiamate, per ciascuna tipologia, nel detto articolo 11), quali le fotografie (con negativi e matrici), gli esemplari di opere cinematografiche, audiovisive o di sequenze di immagini in movimento e le documentazioni di manifestazioni sonore o verbali, comunque registrate, aventi più di venticinque anni (articolo 11, comma 1, lettera *f*); i mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni (articolo 11, comma 1, lettera *g*); i beni e gli strumenti di interesse per la storia della scienza e della tecnica aventi più di cinquanta anni (articolo 11, comma 1, lettera *h*). Si noti che l'uso del termine 'cose', in luogo di quello di 'beni', già utilizzato nella normativa previgente per indicare gli oggetti individuati dal comma in esame, è giustificato dal fatto che tali oggetti non possono essere considerati dalla norma come beni culturali *tout court* in assenza di un provvedimento dichiarativo, che potrà invece essere eventualmente emanato all'esito degli accertamenti condotti in sede di controllo all'esportazione.

Dalla lettura coordinata delle disposizioni fin qui rammentate emerge come, a termini del comma 1 dell'articolo in esame, il divieto di uscita definitiva sia necessariamente collegato alla valenza culturale delle cose ad esso soggette; valenza che, ove si tratti di cose di proprietà privata, è confermata dalla dichiarazione di interesse ai sensi dell'articolo 13 del Codice che consegue al diniego di uscita, mentre, ove si tratti di raccolte di musei, archivi e biblioteche di proprietà pubblica, è stabilita direttamente dalla legge e, infine, ove si tratti di cose immobili e mobili di proprietà dello Stato, di ogni altro ente pubblico territoriale, oltre che di enti ed istituti pubblici, nonché di enti privati non perseguiti scopo di lucro, è certificata da un formale provvedimento (che dà conto dell'esito positivo della verifica dell'interesse prevista dall'articolo 12, comma



DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO IV – CIRCOLAZIONE

Via di San Michele n. 22, 00153 ROMA – tel. 06-6723 4484

PEC: mbac-dg-abap.servizio4@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio4@beniculturali.it

2, del Codice).

È da rimarcare che il divieto disposto, a termini del comma 2, lettera *a*), dell'articolo 65 in questione, all'uscita (solo definitiva, come meglio si chiarirà nell'esaminare i successivi articoli 66 e 67) delle cose di pertinenza di soggetti giuridici pubblici, ovvero di soggetti giuridici privati che non perseguano scopo di lucro – fra i quali rientrano anche gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e le fondazioni – e “*che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni*”, in assenza della verifica di interesse culturale di cui al menzionato comma 2 dell'articolo 12 del Codice, costituisce una misura cautelare, a carattere provvisorio, stabilita in applicazione del generale principio di salvaguardia sancito al comma 1 del medesimo articolo 12. A tal proposito, vale la pena di rammentare che, ai sensi del comma 9 dello stesso articolo 12, tale misura cautelare si applica anche ai beni di quei soggetti giuridici che abbiano mutato la loro natura giuridica dopo l'acquisizione dei beni medesimi.

Invece, nel caso dei beni indicati al comma 2, lettera *b*), dello stesso articolo 65 in esame, il divieto alla loro uscita (sia temporanea che definitiva, come meglio si chiarirà nell'esaminare i successivi articoli 66 e 67) è determinato, oltre che dalla loro sicura valenza culturale, già formalmente riconosciuta, anche dalla loro ascrivibilità a specifiche tipologie di beni che il Ministero abbia preventivamente individuato, in base a particolari caratteristiche oggettive (dimensioni, materiali con cui o su cui sono realizzati, ecc.) ovvero di provenienza o di appartenenza, al fine proprio di escluderne, per un periodo di tempo determinato, il trasferimento all'estero.

Tali peculiarità giustificano la separata considerazione dei due gruppi di oggetti testé indicati da parte del legislatore nell'ambito del comma 2 dell'articolo 65 in corso di esame.

Le cose che non risultino sottoposte ai divieti di cui ai commi 1 e 2 e che rientrino nelle tipologie di cui al comma 3 dell'articolo 65, al fine di conseguire il permesso all'uscita definitiva dal territorio nazionale, devono essere presentate, a norma del medesimo comma 3, all'Ufficio di esportazione al fine di ottenerne la prescritta autorizzazione. In quella sede l'Amministrazione è legittimata a valutarne l'interesse culturale e, ove ne ricorrano i presupposti, ad escluderle dall'uscita definitiva, avviando al contempo il procedimento per la dichiarazione del loro interesse culturale; o, altrimenti, a consentirne l'uscita dal territorio nazionale mediante rilascio dell'attestato di libera circolazione (ambedue le circostanze sono contemplate all'articolo 68 del Codice, al cui esame si rimanda).

L'attuale formulazione del comma 4 e l'introduzione del nuovo comma 4-*bis* si devono alla novella introdotta dall'articolo 1, comma 175, lettera *g*), n. 3), della L. 4 agosto 2017, n. 124 (“*Legge annuale per il mercato e la concorrenza*”).



DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO IV – CIRCOLAZIONE

Via di San Michele n. 22, 00153 ROMA – tel. 06-6723 4484

PEC: mbac-dg-abap.servizio4@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio4@beniculturali.it

Ai sensi del comma 4 dell'articolo 65, così come novellato, non è soggetta ad autorizzazione, ai fini del preventivo rilascio dell'attestato di libera circolazione, l'uscita definitiva dal territorio nazionale:

- delle opere di pittura, di scultura, di grafica e di qualsiasi oggetto d'arte di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre settanta anni;

- delle cose di interesse culturale che siano opera di autore non più vivente, la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni e il cui valore sia inferiore a 13.500,00 euro, ad eccezione di reperti archeologici, pezzi o frammenti risultanti dallo smembramento di monumenti, archivi, incunaboli e manoscritti, per i quali detta soglia di valore non si applica.

Giova tuttavia rammentare, fin da adesso, che, per quanto attiene alle cose eseguite da oltre settanta anni e di valore inferiore a 13.500,00 euro, l'applicazione delle disposizioni procedurali dettate dall'articolo 7 del D.M. 17 maggio 2018, n. 246, proprio per dare concreta attuazione al comma 4 in esame, per effetto della integrazione apportata, al detto articolo 7 del D.M. n. 246/2018, dall'articolo 1 del D.M. 9 luglio 2018, n. 305, è subordinata all'adeguamento del Sistema Informativo Uffici Esportazione (SUE), da attuarsi entro il 31 dicembre 2019, e che pertanto le procedure disciplinate dal menzionato articolo 7 del D.M. n. 246/2018 non sono attualmente operative.

Nei casi sopra individuati, a termini del successivo comma 4-*bis*, l'interessato all'esportazione è tenuto ad attestare, mediante dichiarazione da rendersi ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e secondo le modalità e le procedure stabilite con apposito decreto ministeriale (*scil.*: il D.M. n. 246/2018 come modificato dal D.M. n. 305/2018, sui quali v. *infra*), che le cose che egli intende trasferire all'estero rientrano nelle tipologie per le quali non è previsto l'obbligo di rilascio dell'attestato di libera circolazione.

Stabilisce ancora il comma 4-*bis* dell'articolo 65, così come integrato, che qualora l'Ufficio di esportazione reputi che tali cose possano essere ricomprese fra quelle di cui all'articolo 10, comma 3, lettera *d-bis*) – integrazione, quest'ultima, introdotta all'articolo 10 del Codice dalla citata L. n. 124/2017, e precisamente dall'articolo 1, comma 175, lettera *a*), n. 1), in base alla quale sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall'articolo 13, “*le cose, a chiunque appartenenti, che presentano un interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico eccezionale per l'integrità e la completezza del patrimonio culturale della Nazione*” –, il medesimo Ufficio, contestualmente all'emissione del provvedimento di diniego all'esportazione (provvedimento la cui emanazione, ancorché non espressamente stabilita dalla norma in questione, deve intendersi come presupposto necessario anche della presente fattispecie, in via di applicazione analogica del dettato di cui all'articolo 68, comma 4,



DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO IV – CIRCOLAZIONE

Via di San Michele n. 22, 00153 ROMA – tel. 06-6723 4484

PEC: mbac-dg-abap.servizio4@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio4@beniculturali.it

primo periodo, del Codice), è tenuto ad avviare, a termini dell'articolo 14, il procedimento di dichiarazione dell'eccezionale interesse culturale entro sessanta giorni dalla data di presentazione, da parte dell'interessato, della dichiarazione concernente la (ritenuta) esenzione della cosa che egli intende esportare dalla preventiva autorizzazione ai fini della sua uscita dal territorio nazionale.

Corre l'obbligo di rammentare che, sussistendone le condizioni, resta ovviamente ferma la possibilità che le cose la cui uscita non sia ritenuta soggetta ad autorizzazione, ivi comprese quelle che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, possano essere comunque gravate da diniego all'esportazione e sottoposte a tutela ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera *d*), qualora l'Ufficio di esportazione interessato accerti che trattasi di *“cose [...] mobili [...] che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose”*.

Non ci si può esimere infine dal rilevare che la fattispecie contemplata dalla lettera *d-bis*) del comma 3 dell'articolo 10, che condiziona il diniego all'esportazione delle cose ordinariamente non soggette all'autorizzazione preventiva all'uscita dal territorio nazionale alla presenza, nelle stesse, di un *“interesse [...] eccezionale per l'integrità e la completezza del patrimonio culturale della Nazione”*, apparentemente distonica rispetto al dettato normativo del settore laddove, in particolare, introduce un inedito e incongruo richiamo alla dimensione 'nazionale' del patrimonio culturale, non possa che essere interpretata in coerenza e coordinazione con il comma 1 dell'articolo 64-*bis* in precedenza esaminato e nei limiti del consolidato orientamento giurisprudenziale già a riguardo rammentato. Ciò anche in considerazione del fatto che, secondo quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 10 – come novellato dall'articolo 1, comma 175, lettera *a*), n. 2, della L. n. 124/2017 –, detta fattispecie è contemplata solamente in riferimento alle cose prodotte da più di cinquanta anni e da meno di settanta, per le quali è sempre possibile ipotizzare la sussistenza di un interesse culturale derivante dal loro valore di memoria o di testimonianza in rapporto ad un più ampio contesto storico di riferimento, considerato sotto ogni più vario profilo (politico, militare, letterario, artistico, scientifico, tecnologico, etc.), ai sensi del ricordato articolo 10, comma 3, lettera *d*), del Codice.

Con riguardo alla facoltà, prevista dal comma 4-*bis* in esame, che il privato si avvalga, a fini probatori, della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000 (evidentemente finalizzata ad una semplificazione del procedimento relativo alla circolazione internazionale delle cose non soggette ad autorizzazione preventiva), si segnala che, ai sensi dell'articolo 71 del medesimo D.P.R., *“le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47”*. Ne



DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO IV – CIRCOLAZIONE

Via di San Michele n. 22, 00153 ROMA – tel. 06-6723 4484

PEC: mbac-dg-abap.servizio4@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio4@beniculturali.it

consegue che, per il corretto adempimento di tale obbligo di verifica, gli Uffici di esportazione dovranno comunque procedere ad un esame diretto del bene oggetto di richiesta, non essendo sufficiente, ai fini del controllo di veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dagli interessati (e per l'eventuale riconoscimento dell'interesse culturale nelle cose per le quali è richiesta l'esenzione dall'autorizzazione all'uscita), la mera visione della documentazione cartacea e/o digitale prodotta dai soggetti interessati. Tale controllo diretto del bene, sempre necessario *ex lege* ogni qualvolta sorgano “*fondati dubbi*” sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dagli interessati, andrà eseguito anche in occasione delle verifiche a campione. A tal fine, considerata l'importanza delle opere e degli oggetti d'arte prodotti nell'ultimo settantennio, si ritiene opportuno che gli Uffici in indirizzo programmino verifiche a campione tali da coprire almeno il 50% delle dichiarazioni sostitutive pervenute.

Articolo 66

Uscita temporanea per manifestazioni

1. Può essere autorizzata l'uscita temporanea dal territorio della Repubblica delle cose e dei beni culturali indicati nell'articolo 65, commi 1, 2, lettera a), e 3, per manifestazioni, mostre o esposizioni d'arte di alto interesse culturale, sempre che ne siano garantite l'integrità e la sicurezza.

2. Non possono comunque uscire:

a) i beni suscettibili di subire danni nel trasporto o nella permanenza in condizioni ambientali sfavorevoli;

b) i beni che costituiscono il fondo principale di una determinata ed organica sezione di un museo, pinacoteca, galleria, archivio o biblioteca o di una collezione artistica o bibliografica.

Articolo 67

Altri casi di uscita temporanea

1. Le cose e i beni culturali indicati nell'articolo 65, commi 1, 2, lettera a), e 3 possono essere autorizzati ad uscire temporaneamente anche quando:

a) costituiscano mobilio privato dei cittadini italiani che ricoprono, presso sedi diplomatiche o consolari, istituzioni comunitarie o organizzazioni internazionali, cariche che comportano il



DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO IV – CIRCOLAZIONE

Via di San Michele n. 22, 00153 ROMA – tel. 06-6723 4484

PEC: mbac-dg-abap.servizio4@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio4@beniculturali.it

trasferimento all'estero degli interessati, per un periodo non superiore alla durata del loro mandato;

b) costituiscano l'arredamento delle sedi diplomatiche e consolari all'estero;

c) debbano essere sottoposti ad analisi, indagini o interventi di conservazione da eseguire necessariamente all'estero;

d) la loro uscita sia richiesta in attuazione di accordi culturali con istituzioni museali straniere, in regime di reciprocità e per la durata stabilita negli accordi medesimi, che non può essere, comunque, superiore a quattro anni.

2. Non è soggetta ad autorizzazione l'uscita temporanea dal territorio della Repubblica dei mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni per la partecipazione a mostre e raduni internazionali, salvo che sia per essi intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13.

Premessa

Gli articoli 66 e 67 del Codice disciplinano i casi, tassativi, in cui può essere autorizzata l'uscita temporanea dal territorio nazionale di cose e beni culturali e, insieme all'articolo 71, che regola il relativo procedimento, presentano senza dubbio le novità più rilevanti rispetto al previgente regime della circolazione internazionale.

L'istituto dell'uscita temporanea era già contemplato dalla L. n. 1089/1939 con la denominazione di "*esportazione temporanea*" (articolo 40) e, fatta appunto salva la limitazione temporale, la regolamentazione per esso dettata non differiva, nella sostanza, da quella stabilita per l'uscita definitiva. Più tardi, l'articolo 22 della L. n. 88/1998, sostituendo il citato articolo 40, ne aveva fortemente limitato l'ambito applicativo, per un verso circoscrivendo inopinatamente tale forma di circolazione ai soli beni culturali sottratti all'uscita definitiva perché pubblici o privati dichiarati; per altro verso ammettendo il ricorso ad essa soltanto in ragione della partecipazione dei beni medesimi a "*manifestazioni culturali, mostre o esposizioni d'arte*". In tal modo, l'uscita temporanea veniva a configurarsi come mera eccezione all'ordinario regime di inesportabilità dei beni culturali.

Il testo così novellato dell'articolo 40 della legge del 1939 confluiva poi nell'articolo 69 del Testo unico del 1999, che ne integrava la disciplina accorpandovi le disposizioni della L. 2 aprile 1950, n. 328 ("*Modifiche all'attuale disciplina delle mostre d'arte*"), in materia di mostre ed esposizioni all'estero (articoli 1-5), e dell'articolo 2 della L. 8 ottobre 1997, n. 352 ("*Disposizioni sui beni culturali*"), che aveva introdotto, tra l'altro, misure atte ad agevolare il prestito di opere d'arte per mostre organizzate all'estero da enti pubblici.

Considerato che il Testo unico riuniva le disposizioni legislative vigenti alla data del 31 ottobre



DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO IV – CIRCOLAZIONE

Via di San Michele n. 22, 00153 ROMA – tel. 06-6723 4484

PEC: mbac-dg-abap.servizio4@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio4@beniculturali.it

1998, i compilatori non avevano potuto tener conto delle novità apportate dalla L. 12 luglio 1999, n. 237, recante “Istituzione del Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee e di nuovi musei, nonché modifiche alla normativa sui beni culturali ed interventi a favore delle attività culturali”. L’articolo 9 di detta legge, novellando ancora l’articolo 40 della L. n. 1089/1939, aveva introdotto – accanto alla fattispecie ‘principale’ dell’uscita temporanea “per manifestazioni, mostre o esposizioni d’arte di alto interesse culturale” – ulteriori, limitati casi di uscita temporanea con finalità diverse, tra i quali quelli, ancora mutuati dall’articolo 41 della legge Bottai, relativi al mobilio privato degli agenti diplomatici e all’arredo ufficiale delle sedi diplomatiche, tenendo tuttavia fermo il principio regolatore dell’istituto, in base al quale esso era applicabile soltanto ai beni non ammessi all’uscita definitiva.

Disciplina attuale

Nel 2004 il Codice ha ridisegnato l’istituto nella forma e nella sostanza. Sul piano formale, la disciplina dell’uscita temporanea è stata riordinata in tre articoli per effetto dell’applicazione del criterio di separazione tra norme sostanziali e norme procedurali, costantemente seguito dal codificatore. Sul piano sostanziale, il nuovo assetto prevede che, insieme con i beni culturali riconosciuti e, perciò, soggetti al divieto di uscita definitiva, possano essere ammessi all’uscita temporanea, mediante l’autorizzazione prescritta dall’articolo 71 e nei casi tassativamente previsti dagli articoli 66 e 67, anche quelli il cui interesse per il patrimonio culturale nazionale sia presunto *ex lege*, ai sensi del combinato disposto costituito dagli articoli 10, comma 1, e 12, comma 1, nonché le cose di cui all’articolo 65, comma 3. Tale previsione sembra riuscire a contemperare in modo equilibrato le esigenze del richiedente – ed in particolare quella, connessa alla partecipazione del bene a mostre o ad altre manifestazioni internazionali, di promuovere la conoscenza, lo studio e la fruizione all’estero dei beni del patrimonio culturale italiano – con le necessità della tutela, inderogabili in quanto estrinsecazione di un dovere costituzionale.

L’articolo 66, in particolare, contempla l’ipotesi di uscita temporanea di cose o beni destinati a manifestazioni, mostre o esposizioni d’arte di alto interesse culturale. Qui il Codice ribadisce le cautele già previste dalla previgente disciplina, il cui impianto principale risale alla già richiamata legge n. 328 del 1950, subordinando l’assenso all’uscita temporanea alla condizione che delle cose o dei beni per i quali essa sia stata richiesta risultino garantite l’integrità e la sicurezza; ed escludendone, sempre e comunque, i beni suscettibili di subire danni nel trasporto o nella permanenza in condizioni ambientali sfavorevoli, nonché quelli costituenti “*il fondo principale di una determinata ed organica sezione di un*



DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO IV – CIRCOLAZIONE

Via di San Michele n. 22, 00153 ROMA – tel. 06-6723 4484

PEC: mbac-dg-abap.servizio4@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio4@beniculturali.it

museo, pinacoteca, galleria, archivio o biblioteca o di una collezione artistica o bibliografica” [v. comma 2, lettera b) dell’articolo 66].

La disposizione è in linea con il principio basilare del Codice – fissato in via generale all’articolo 1, comma 6, e specificato al successivo articolo 6, comma 2, in tema di valorizzazione –, ovvero che ogni attività avente ad oggetto l’ampliamento e il miglioramento della fruizione pubblica dei beni culturali deve essere svolta in forme e con modalità e cautele tali da non compromettere le testimonianze materiali o da snaturarne la valenza culturale.

Per le ragioni cui si è accennato in sede di esame dell’articolo 65, ad ogni possibilità di trasferimento all’estero, e quindi anche all’uscita temporanea, sia nell’ipotesi disciplinata dall’articolo 66 che in quelle disciplinate dall’articolo 67, sono sempre sottratti i beni indicati al comma 2, lettera b), dello stesso articolo 65, ma solo fino a quando non sia decorso il periodo temporale stabilito nel provvedimento ministeriale che ne preclude il trasferimento all’estero.

L’articolo 67, comma 1, consente, previa autorizzazione da rilasciarsi ai sensi dell’articolo 71 del Codice, l’uscita temporanea dal territorio nazionale degli stessi beni e cose cui si riferisce l’articolo 66 allorché costituiscano mobilio privato di soggetti con incarico diplomatico o istituzionale presso organizzazioni comunitarie o internazionali che comporti l’obbligo per gli stessi di trasferirsi all’estero; ovvero siano destinati ad arredare le sedi diplomatiche e consolari all’estero; oppure debbano essere sottoposti ad analisi, indagini o interventi di conservazione da eseguirsi necessariamente all’estero; o ancora, quando la loro uscita sia prevista da accordi culturali con istituzioni museali straniere, in regime di reciprocità.

Tranne l’ultima ipotesi, inserita *ex novo* dal legislatore del Codice, appaiono qui riproposti, come detto in precedenza, i casi di uscita temporanea oggetto della novella di cui all’articolo 9 della L. n. 237/1999.

A differenza dell’unica fattispecie regolata dal precedente articolo 66, le uscite temporanee di cui si tratta nell’articolo 67 non sono soggette al limite temporale di diciotto mesi, fissato dall’articolo 71, comma 5, dal quale risultano infatti esplicitamente escluse. Il legislatore non rinuncia, tuttavia, ad indicare, dove possibile, un termine temporale di validità dell’uscita temporanea: nel caso in cui essa consegua ad accordi culturali con istituzioni museali straniere, si prevede che sia stabilito negli accordi medesimi, che non possa comunque superare i quattro anni e che sia rinnovabile una sola volta per un uguale periodo. Invece, nell’ipotesi di uscita di mobilio privato destinato a seguire i titolari di incarichi diplomatici all’estero, la scadenza non può che essere collegata al termine di durata del mandato.



DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO IV – CIRCOLAZIONE

Via di San Michele n. 22, 00153 ROMA – tel. 06-6723 4484

PEC: mbac-dg-abap.servizio4@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio4@beniculturali.it

Il comma 2 dell'articolo 67 riproduce sostanzialmente la disposizione dell'articolo 69, comma 9, del Testo unico del 1999, laddove stabilisce che nessuna autorizzazione è richiesta per l'uscita dei mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni che debbano partecipare a mostre o raduni internazionali, a meno che per essi non sia intervenuta la dichiarazione prevista dell'articolo 13.

Articolo 68

Attestato di libera circolazione

1. Chi intende far uscire in via definitiva dal territorio della Repubblica le cose indicate nell'articolo 65, comma 3, deve farne denuncia e presentarle al competente ufficio di esportazione, indicando, contestualmente e per ciascuna di esse, il valore venale, al fine di ottenere l'attestato di libera circolazione.

2. L'ufficio di esportazione, entro tre giorni dall'avvenuta presentazione della cosa, ne dà notizia ai competenti uffici del Ministero, che segnalano ad esso, entro i successivi dieci giorni, ogni elemento conoscitivo utile in ordine agli oggetti presentati per l'uscita definitiva.

3. L'ufficio di esportazione, accertata la congruità del valore indicato, rilascia o nega con motivato giudizio, anche sulla base delle segnalazioni ricevute, l'attestato di libera circolazione, dandone comunicazione all'interessato entro quaranta giorni dalla presentazione della cosa.

4. Nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell'attestato di libera circolazione gli uffici di esportazione accertano se le cose presentate, in relazione alla loro natura o al contesto storico-culturale di cui fanno parte, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico, a termini dell'articolo 10. Nel compiere tale valutazione gli uffici di esportazione si attengono a indirizzi di carattere generale stabiliti con decreto del Ministro, sentito il competente organo consultivo.

5. L'attestato di libera circolazione ha validità quinquennale ed è redatto in tre originali, uno dei quali è depositato agli atti d'ufficio; un secondo è consegnato all'interessato e deve accompagnare la circolazione dell'oggetto; un terzo è trasmesso al Ministero per la formazione del registro ufficiale degli attestati.

6. Il diniego comporta l'avvio del procedimento di dichiarazione, ai sensi dell'articolo 14. A tal fine, contestualmente al diniego, sono comunicati all'interessato gli elementi di cui all'articolo 14, comma 2, e le cose sono sottoposte alla disposizione di cui al comma 4 del medesimo articolo.



DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO IV – CIRCOLAZIONE

Via di San Michele n. 22, 00153 ROMA – tel. 06-6723 4484

PEC: mbac-dg-abap.servizio4@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio4@beniculturali.it

7. Per le cose di proprietà di enti sottoposti alla vigilanza regionale, l'ufficio di esportazione acquisisce il parere della regione, che è reso nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta e, se negativo, è vincolante.

Stante la diversa *ratio* e le connesse differenze procedurali che nel sistema attuale caratterizzano l'esercizio del controllo sull'uscita di beni culturali o di cose di interesse culturale dal territorio nazionale a seconda che essa sia definitiva o temporanea, il Codice considera distintamente i due istituti, ai quali dedica, rispettivamente, gli articoli 68 e 71.

L'articolo 68, dunque, regola il procedimento finalizzato al rilascio dell'autorizzazione all'uscita in via definitiva delle cose indicate all'articolo 65, comma 3, nella forma del cosiddetto 'attestato di libera circolazione' (secondo la denominazione introdotta dalla L. n. 88/1998).

Premessa

La disciplina normativa di cui all'articolo 68 riprende sostanzialmente le statuizioni dell'omologo articolo 66 del Testo unico del 1999, con una rilevante novità: la soppressione, al comma 2, della facoltà, attribuita all'Amministrazione centrale, di inibire il rilascio dell'attestato da parte dell'Ufficio competente. Tale passaggio procedurale era stato voluto dal legislatore del 1999 allo scopo di consentire agli organi centrali del Ministero di esercitare un controllo sugli Uffici di esportazione ed imporre a questi ultimi le proprie determinazioni nei casi ritenuti più delicati o complessi; era perciò previsto che, entro tre giorni dalla domanda di attestato e dalla contestuale presentazione dell'oggetto da trasferire all'estero, l'Ufficio di esportazione ne desse notizia all'organo centrale competente per materia, che nei successivi dieci giorni avrebbe potuto inibire allo stesso Ufficio il rilascio dell'attestato.

Detta soluzione, mentre comportava indubbiamente un aggravio procedimentale in termini sia di attività istruttoria che di tempi (essendo infatti espressamente stabilito che l'attestato non potesse essere rilasciato prima di quindici giorni dalla presentazione della cosa o del bene), risultava di fatto inefficace, dal momento che il previsto controllo da parte dell'Amministrazione centrale doveva necessariamente esercitarsi sulla documentazione trasmessa dall'Ufficio di esportazione e non sull'oggetto per il quale veniva richiesto l'attestato. In tal modo venivano largamente pregiudicate quelle stesse esigenze che detto controllo avrebbe dovuto soddisfare.

Disciplina attuale

L'articolo in esame ha modificato la descritta fase istruttoria, regolando una più agile procedura di



consultazione tra l'Ufficio di esportazione che deve provvedere al rilascio o al diniego dell'attestato e le altre articolazioni organizzative in grado di fornire in merito eventuali utili indicazioni e notizie (*in primis*, naturalmente, la Direzione generale competente per materia, ma ovviamente tutti gli altri Uffici di esportazione nonché, ove opportuno, il Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale). Si tratta di un sub-procedimento obbligatorio, generato da un dovere di informazione, da parte dell'Ufficio procedente, che comunque deve espletarsi entro i termini temporali previsti per la pronuncia definitiva sulla richiesta di attestato presentata dall'interessato e che non preclude al detto Ufficio, qualora le altre strutture ministeriali compulsate, sia centrali che periferiche, non diano riscontro nei limiti di tempo stabiliti, e ove ritenga motivatamente di avere elementi sufficienti per la decisione, la possibilità di pronunciarsi in merito al rilascio dell'attestato; pronuncia che è comunque prescritto che intervenga entro quaranta giorni dalla presentazione della cosa all'Ufficio medesimo.

Per il resto, come detto, le regole procedurali che presiedono al controllo sull'uscita definitiva quasi mai si discostano da quelle contenute nella normativa previgente, fatti salvi gli opportuni adeguamenti. Giova ricordarle.

È subordinata al rilascio dell'attestato di libera circolazione l'uscita:

- delle cose, a chiunque appartenenti, che presentino un interesse culturale non ancora formalmente acclarato, che siano opera di autore non vivente, siano state eseguite da oltre settanta anni e siano di valore superiore a 13.500,00 euro (eccezion fatta, quanto alla soglia di valore, per reperti archeologici, parti di monumenti, archivi, incunaboli e manoscritti);

- di archivi e singoli documenti, appartenenti a privati, di interesse culturale ma non dichiarati;

- di 'beni' appartenenti a talune delle tipologie elencate all'articolo 11 del Codice [segnatamente, quelle di cui alle lettere *f*), *g*) ed *h*) del comma 1 di detto articolo, e cioè: le fotografie e gli esemplari di opere cinematografiche e audiovisive, le documentazioni di manifestazioni sonore o verbali, comunque registrate, aventi più di venticinque anni; i mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni; i beni e gli strumenti di interesse per la storia della scienza e della tecnica aventi più di cinquanta anni].

Pertanto, chi abbia interesse a trasferire fuori dai confini nazionali una o più cose tra quelle testé descritte deve farne denuncia e presentarle all'Ufficio di esportazione, indicandone contestualmente e distintamente il valore venale. Tale ultima indicazione assume rilevanza, evidentemente, in considerazione della possibilità data allo Stato di acquistare il bene per il valore indicato nella denuncia (v. oltre l'articolo 70).



DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO IV – CIRCOLAZIONE

Via di San Michele n. 22, 00153 ROMA – tel. 06-6723 4484

PEC: mbac-dg-abap.servizio4@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio4@beniculturali.it

Occorre a questo punto chiarire che la denuncia di esportazione, affinché possa essere valutata come ammissibile dall'Ufficio di esportazione, deve essere presentata, dai soggetti appositamente legittimati, così come individuati dall'articolo 129 del R.D. 30 gennaio 1913, n. 363 (*“Regolamento di esecuzione alle leggi 20 giugno 1909, n. 364, e 23 giugno 1912, n. 688, per le antichità e le belle arti”*).

Pertanto, a mente del primo comma del citato articolo, saranno legittimati a presentare la cosa da esportare, in uno con la relativa istanza (‘denuncia’), il proprietario della stessa ovvero *“un suo mandatario, purché questa qualità sia legalmente comprovata, oppure [...] uno spedizioniere provveduto di patente di esercizio, la cui data sia anteriore ai tre anni”*.

L'Ufficio di esportazione interessato, verificata la sussistenza dei detti presupposti, se giudicherà ammissibile la denuncia, procederà a valutarne la ricevibilità. Qualora, invece, la denuncia non risulti ammissibile, l'Ufficio di esportazione, prima di decretarne l'inammissibilità, potrà, a termini dell'articolo 2, comma 7, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (*“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*), sospendere i termini di valutazione della denuncia per una sola volta e per un massimo di trenta giorni, chiedendo a colui che ha presentato l'istanza ogni informazione e/o certificazione utile al fine di valutarne la legittimazione ad agire. Qualora dette integrazioni documentali non pervengano nei termini stabiliti ovvero risultino ancora incomplete, la denuncia verrà dichiarata inammissibile con provvedimento motivato.

Ai fini della sua ricevibilità, la denuncia dovrà contenere tutte le indicazioni distintamente riportate all'articolo 134, primo e secondo comma, del medesimo R.D. n. 363/1913 e dovrà essere sottoscritta a termini dell'articolo 135, primo comma, dello stesso. A mente del secondo comma, primo periodo, dell'articolo 135 testé menzionato, la mancanza, nella denuncia, di *“taluna delle indicazioni e dichiarazioni richieste dall'articolo precedente”* ovvero la presenza nella stessa di *“cancellature o alterazioni di qualunque genere”* ne determineranno l'irricevibilità (*“la denuncia non sarà accettata dall'ufficio di esportazione”*). Si rammenta, per completezza di esposizione, che l'indicazione puntuale, nella denuncia, degli oggetti d'arte presentati per l'esportazione ammette i temperamenti previsti dall'articolo 135, secondo comma, secondo e terzo periodo, a termini del quale: *“Potrà essere consentita la descrizione sommaria del contenuto, quando si tratti di numerosi colli, di sculture smontate o di frammenti marmorei di scarso pregio, o quando, per circostanze speciali da apprezzarsi dall'ufficio, la descrizione delle cose per ogni collo presenti eccezionali difficoltà. A tale effetto potranno anche più colli comprendersi in una sola denuncia, ma la dichiarazione del prezzo [...] dovrà essere distinta per ciascun collo, tranne il caso in cui si tratti di pezzi, i quali costituiscono una sola unità artistica”* (si rammenta, con riguardo a tale ultima prescrizione, che si tratta della procedura che oggi il portale



DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO IV – CIRCOLAZIONE

Via di San Michele n. 22, 00153 ROMA – tel. 06-6723 4484

PEC: mbac-dg-abap.servizio4@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio4@beniculturali.it

informatico SUE gestisce sotto la voce “*Lista beni eterogenei*”).

Verificata la sussistenza dei presupposti di ammissibilità e ricevibilità della denuncia, l’Ufficio di esportazione procederà alla verifica degli oggetti, a termini degli articoli 136 ss. del più volte citato R.D. n. 363/1913. Qualora, in corso di verifica, dovesse risultare che qualcuno degli oggetti presentati non è stato puntualmente descritto nella denuncia, la stessa sarà corretta “*con inchiostro rosso [...] per completare la descrizione esatta delle cose contenute nei singoli colli, ma non potrà essere fatta alcuna aggiunta di oggetti*”, secondo quanto disposto dall’articolo 137, primo comma, secondo periodo, del R.D. ult. cit.

Ragion per cui qualora, in sede di controllo, si accerti la presenza di oggetti non descritti nella denuncia, neppure in modo sommario, per gli stessi non potrà procedersi all’esame al fine di valutarne l’esportabilità.

Tanto chiarito in ordine ai presupposti di ammissibilità, ricevibilità e procedibilità della denuncia di esportazione, si ribadisce che gli Uffici di esportazione sono sempre tenuti all’ispezione diretta dei beni, che andrà eseguita con la diligenza e le modalità prescritte dall’articolo 136 del R.D. n. 363/1913. In particolare, qualora il retro dei dipinti, la parte inferiore delle sculture e/o, più in generale, le diverse componenti degli oggetti presentati non siano visibili o, ancora, si riscontri la presenza di stipi, cassetti, sportelli, scatole o altre parti chiuse e/o nascoste, sarà cura degli Uffici chiedere che venga eseguita ogni manovra funzionale all’ispezione. Ai medesimi fini, l’esportatore è tenuto a fornire, contestualmente alla richiesta, adeguata e completa documentazione, anche fotografica, relativa alle cose presentate. In particolare, le fotografie dovranno sempre dar conto: *a)* del retro e delle cornici dei dipinti; *b)* del dettaglio di eventuali marchi, sigle, sigilli, firme, date, iscrizioni, targhe, cartellini, etichette, cartigli, note di possesso, *scolia*, etc., apposti sulle cose e sulle loro custodie; *c)* delle sculture e, in generale, degli oggetti tridimensionali in tutte le loro parti. La consegna delle immagini fotografiche è necessaria sia per il controllo che deve essere svolto sul Sistema Informativo Uffici Esportazione (SUE), sia per garantire la memoria documentaria delle opere quando ne sia autorizzata l’uscita.

Giova rammentare che, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della L. n. 241/1990, ogni Ufficio di esportazione ha il dovere di concludere il procedimento per il rilascio dell’attestato di libera circolazione mediante l’adozione di un provvedimento espresso, anche qualora venga ravvisata la manifesta inammissibilità, irricevibilità o improcedibilità anche parziale della domanda. In tali ultime ipotesi è data facoltà all’Ufficio di concludere il procedimento mediante l’adozione di un provvedimento in forma semplificata, “*la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo*”.



DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO IV – CIRCOLAZIONE

Via di San Michele n. 22, 00153 ROMA – tel. 06-6723 4484

PEC: mbac-dg-abap.servizio4@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio4@beniculturali.it

Ai fini che qui interessano, è altresì opportuno ribadire che gli Uffici di esportazione sono sempre tenuti a verificare, oltre che la completezza delle indicazioni il cui inserimento nella denuncia di esportazione è obbligatorio, ai sensi del primo comma dell'articolo 134 del R.D. n. 363/1913, anche la veridicità delle attestazioni che, ai sensi del secondo comma del medesimo articolo 134, devono essere rese con la medesima denuncia e che concernono i seguenti dati (come rilevabili dal modello di istanza in uso):

“che la/e cosa/e sopra descritta/e e indicata/e nei moduli allegati:

- non proviene/provengono dagli enti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 42/2004, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio;

- non è/sono stata/e sottoposta/e a procedimento di verifica dell'interesse culturale ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 42/2004;

- non è/sono stata/e sottoposta/e a dichiarazione prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 42/2004, né a procedimento di veto all'esportazione previsto nella L. 1089/1939;

- di essa/e non è stata vietata la libera circolazione a norma dell'articolo 65 del decreto legislativo n. 42/2004;

- che non si è rinunciato all'uscita di essa/e ai sensi dell'art. 70 comma 2 del decreto legislativo n. 42/2004”.

In secondo luogo, agli Uffici di esportazione è fatto obbligo di controllare, anche con il supporto del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, che le cose presentate per l'uscita non rinvengano da atti e/o comportamenti illegittimi ovvero da reati. Sarà dunque d'obbligo, fra l'altro, accertare:

- l'eventuale presenza delle cose stesse nella banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti di cui all'articolo 85 del Codice;

- la legittimità della loro provenienza;

- la legittimità della proprietà o della detenzione dichiarate;

- la loro autenticità;

- la liceità di distacchi e rimozioni, qualora si tratti di affreschi, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli, o di altri elementi decorativi di edifici, quali statue, rilievi, stucchi, mosaici, targhe, epigrafi, sovrapporte e dipinti adesi a soffitti e pareti, nonché di stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli, cippi e monumenti costituenti vestigia della Prima guerra mondiale, liceità che può essere dimostrata solo attraverso la produzione delle autorizzazioni previste dai commi 1 e 2 dell'articolo 50 del Codice;

- l'eventuale provenienza di documenti, carte, disegni, fotografie, spartiti, incisioni, etc., dallo



DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO IV – CIRCOLAZIONE

Via di San Michele n. 22, 00153 ROMA – tel. 06-6723 4484

PEC: mbac-dg-abap.servizio4@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio4@beniculturali.it

smembramento di beni complessi come archivi, biblioteche, collezioni o dalla sfascicolazione di libri, a stampa e/o manoscritti;

- il legittimo possesso di beni archeologici.

A quest'ultimo proposito, è opportuno richiamare la specificità del regime giuridico delle cose di interesse archeologico, le quali, ai sensi dell'articolo 91, comma 1, del Codice, *“da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo o sui fondali marini, appartengono allo Stato e, a seconda che siano immobili o mobili, fanno parte del demanio o del patrimonio indisponibile, ai sensi degli articoli 822 e 826 del codice civile”*.

In deroga a tale principio, è legittima la privata disponibilità di quei beni archeologici per i quali risulti dimostrata la proprietà privata anteriormente all'entrata in vigore della L. 20 giugno 1909, n. 364, la quale, disciplinando specificamente, all'articolo 15, lo scavo *“per intenti archeologici”*, ha, per la prima volta, introdotto la regola della proprietà a titolo originario dello Stato sui reperti archeologici rinvenuti. Ne consegue che i privati che abbiano acquisito la proprietà di beni archeologici prima di tale data, come pure i loro aventi causa, possono continuare a godere della libera disponibilità di tali beni. Inoltre, è da rammentare che l'ordinamento disciplina altre ipotesi di proprietà privata di beni archeologici, anche se ritrovati o scoperti dopo il 1909: è il caso, ad esempio, dei beni ceduti dallo Stato a titolo di compenso per il mancato utilizzo del fondo da parte del privato (v. l'articolo 15 della L. n. 364/1909) o di indennizzo per i danni subiti (v. l'articolo 43 della L. n. 1089/1939) o di premio per il rinvenimento di beni archeologici (v. l'articolo 92 del Codice), ovvero a titolo di alienazione o permuta effettuate in vigore degli articoli 24 e 25 della L. n. 1089/1939. È tuttavia indubbio che tali ipotesi rappresentino fattispecie straordinarie e residuali rispetto al principio generale della proprietà statale dei manufatti di interesse archeologico ritrovati o scoperti fortuitamente.

È da rimarcare, comunque, che in virtù della statuizione dell'articolo 91, comma 1, del Codice, a termini della quale tutte le cose di interesse archeologico, da chiunque e in qualunque modo rinvenute nel sottosuolo o sui fondali marini, sono *ex lege* di proprietà dello Stato, spetta a chi affermi il contrario dimostrare la legittima provenienza delle cose di interesse archeologico che abbia nella propria disponibilità, fornendo idonea documentazione comprovante che il diritto di proprietà rivendicato trova origine in una delle seguenti fattispecie:

- nel rilascio, da parte dello Stato, a titolo di corresponsione del premio di ritrovamento o di altra giustificata cessione (come previsto, ad esempio, dall'articolo 15, secondo, terzo e quarto comma, della L. n. 364/1909 e dagli articoli 24, 25 e 43 della L. n. 1089/1939);



DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO IV – CIRCOLAZIONE

Via di San Michele n. 22, 00153 ROMA – tel. 06-6723 4484

PEC: mbac-dg-abap.servizio4@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio4@beniculturali.it

- da un acquisto, a titolo originario (possesso in buona fede o usucapione, ai sensi degli articoli 1153, 1160 e 1161 del Codice civile, etc.) o derivativo (compravendita, donazione, successione, etc.), risalente, in principio, ad epoca antecedente all'entrata in vigore della L. n. 364/1909.

Si sottolinea, ai succitati fini probatori, la necessità che la documentazione prodotta dal privato proprietario venga corredata da chiare immagini fotografiche e da una dettagliata descrizione, in modo tale da consentire al competente Ufficio di esportazione di verificare che il bene presentato al suo esame corrisponda a quello indicato nei suddetti documenti.

Il rilascio dell'attestato di libera circolazione è di competenza dell'Ufficio di esportazione che ha ricevuto la denuncia. L'esito del procedimento deve essere comunicato all'interessato entro il termine di quaranta giorni, decorrenti dalla data di presentazione della cosa al detto Ufficio. Al fine di rendere il più possibile uniformi le valutazioni dei vari Uffici dislocati sul territorio, è previsto che essi si adeguino agli indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero sulla base del parere dell'organo consultivo (cioè del comitato tecnico-scientifico competente per materia), per i quali si rinvia alla parte II del presente atto di indirizzo.

Pertanto, deve ritenersi che, qualora ad un diniego di uscita fondato su uno dei parametri riportati in detti indirizzi di carattere generale non faccia poi seguito il provvedimento di dichiarazione, il cui procedimento viene avviato contemporaneamente all'espressione del diniego, tale inerzia degli Uffici competenti all'emissione del provvedimento di vincolo abbia sicuramente rilievo in sede disciplinare amministrativa e, probabilmente, anche in sede penale, in quanto comportamento concretizzante un'inosservanza di un atto dell'Amministrazione avente carattere di direttiva generale, oltre che un'omissione rispetto ad uno specifico dovere d'ufficio (quale l'emanazione di atti di tutela in presenza di condizioni predeterminate).

È ancora da aggiungere che l'Ufficio di esportazione, qualora si orienti per il diniego al rilascio dell'attestato di libera circolazione, trattandosi di un procedimento di valutazione che è stato avviato ad istanza di parte, ne darà preavviso all'interessato, a termini dell'articolo 10-*bis* della L. n. 241/1990, al fine di consentire a quest'ultimo, entro i dieci giorni successivi alla ricezione di tale comunicazione, di formulare le proprie osservazioni, rispetto alle quali l'Amministrazione potrà controdedurre anche in sede di emanazione del provvedimento finale. È evidente che, essendo i dieci giorni previsti dal citato articolo 10-*bis* un termine di garanzia stabilito a vantaggio del soggetto interessato al rilascio dell'attestato di libera circolazione, per consentire al medesimo di formulare eventuali osservazioni, esso non può incidere, riducendoli, sui termini dati dal Codice all'Amministrazione per le valutazioni di



DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO IV – CIRCOLAZIONE

Via di San Michele n. 22, 00153 ROMA – tel. 06-6723 4484

PEC: mbac-dg-abap.servizio4@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio4@beniculturali.it

competenza in merito al rilascio o al diniego dell'attestato. Da ciò deriva che ai quaranta giorni riconosciuti all'Amministrazione per le valutazioni di propria competenza vanno comunque aggiunti, nel caso in cui l'Amministrazione medesima decida per il diniego del rilascio dell'attestato di libera circolazione, e quindi emetta il preavviso di diniego, gli ulteriori dieci giorni dati al privato interessato per presentare le proprie osservazioni e decorrenti, evidentemente, dalla data di ricezione, da parte di quest'ultimo, di detto preavviso, che gli può essere inoltrato dall'Amministrazione (preferibilmente) a mezzo PEC, oppure (quando l'interessato non abbia un indirizzo PEC oppure tale indirizzo non sia noto all'Amministrazione) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Pertanto, in caso di preavviso di diniego, il termine complessivo entro il quale l'Amministrazione deve decidere in via definitiva sul rilascio (o diniego) dell'attestato passa da quaranta a cinquanta giorni, cui sono ovviamente da aggiungere i tempi tecnici necessari all'espletamento degli obblighi di comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, ove tali motivazioni vengano inoltrate a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento. Al riguardo, vale la pena di aggiungere che qualora l'Ufficio di esportazione non si pronunci entro i suddetti termini temporali, come sopra specificati, il silenzio così formato rispetto all'istanza dell'interessato è da intendersi come silenzio avente carattere di inadempimento, che legittima il privato interessato, qualora non intenda ricorrere direttamente al giudice amministrativo, ad agire a termini dell'articolo 2, comma 9-ter, della L. n. 241/1990, e legittima il Direttore generale ad intervenire in via sostitutiva a termini dei commi 9-bis e 9-quinquies del medesimo articolo 2, mentre il direttore dell'Ufficio di esportazione responsabile del ritardo ne risponde a termini dei commi 8 e 9 dello stesso articolo. Ovviamente il privato potrà sempre adire, avverso il silenzio-inadempimento dell'Ufficio di esportazione, il giudice amministrativo. In nessun caso, però, lo scadere dei quaranta giorni stabiliti dal comma 3 dell'articolo 68, in uno con il protrarsi del silenzio dell'Ufficio di esportazione, legittimerà l'uscita dal territorio nazionale della cosa presentata al detto Ufficio per l'ottenimento dell'attestato di libera circolazione.

In ogni caso, resta ferma la facoltà da parte dell'Ufficio di esportazione di richiedere, entro i quaranta giorni in precedenza indicati, elementi integrativi necessari alle valutazioni di competenza, quali, ad esempio, informazioni e documenti relativi alla storia, provenienza, autenticità, appartenenza della cosa presentata, un corredo fotografico qualitativamente migliore e/o di dettaglio, gli esiti di eventuali esami tecnico-diagnostici e/o *expertise*, e finanche una nuova visione dell'oggetto. Tali richieste, essendo formulate all'evidente fine di superare carenze informative che si risolverebbero, ove non colmate, in impedimenti alla procedibilità dell'esame della denuncia di esportazione, comportano la sospensione dei termini per la conclusione del procedimento, per una sola volta e per un periodo non



DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO IV – CIRCOLAZIONE

Via di San Michele n. 22, 00153 ROMA – tel. 06-6723 4484

PEC: mbac-dg-abap.servizio4@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio4@beniculturali.it

superiore a trenta giorni, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della L. n. 241/1990.

È altresì previsto che l'Ufficio di esportazione, prima di pronunciarsi in termini favorevoli o contrari al rilascio dell'attestato di libera circolazione, effettui una valutazione di congruità del valore della cosa dichiarato in sede di denuncia, delle cui risultanze deve essere dato conto nell'attestato di libera circolazione ovvero nel provvedimento di diniego. Tale adempimento, nella sua attuale formulazione, è stato introdotto dalla L. n. 88/1998, che ha novellato l'articolo 36 della L. n. 1089/1939. Tale novella ha recepito, nella sostanza, una costante prassi amministrativa secondo la quale, in base al combinato disposto degli articoli 134 e 137 del R.D. n. 363/1913, l'Ufficio di esportazione, nel procedere alla verifica dell'esattezza e completezza dei dati riportati nella denuncia di esportazione [tra i quali rientra, è bene rammentarlo, anche "*il prezzo (scil.: della cosa presentata all'esportazione) che se ne dichiara, scritto in tutte lettere e in numeri arabi*": v. l'articolo 134, primo comma, lettera f) del R.D. n. 363/1913], poteva, come sopra ricordato, apportarvi "*con inchiostro rosso le correzioni che fossero eventualmente necessarie per completare la descrizione esatta delle cose*" (v. l'articolo 137, primo comma, secondo periodo, del citato R.D.). Veniva così chiarito che anche il valore dichiarato delle cose da esportare poteva essere oggetto di correzione, atteso che l'indicazione del loro 'prezzo' costituiva uno degli elementi della denuncia e che tale dato economico era preso a fondamento sia della determinazione della tassa (poi imposta) progressiva di esportazione, sia della formulazione della proposta di acquisto coattivo.

Vale la pena di evidenziare che, in assenza di stime ufficiali, è evidente che l'accertamento di congruità del valore economico indicato nella denuncia con riferimento all'oggetto d'arte per il quale è richiesto il rilascio dell'attestato di libera circolazione non potrà che essere condotto con metodo comparativo, facendo riferimento anche alle quotazioni del mercato così come evincibili dai più recenti risultati di vendita noti. A tal proposito, si informa che questa Direzione generale intende provvedere alla stipula di un abbonamento cumulativo, in favore degli Uffici di esportazione, al motore di ricerca 'Art-Price', che compulsa tutti i dati delle vendite avvenute nel mondo presso le principali case d'aste e gallerie dal 1962.

L'Ufficio di esportazione, una volta assunte e formalizzate le determinazioni di propria competenza in ordine alla possibilità di consentire o meno l'uscita dell'oggetto dal territorio nazionale, esaurisce la propria funzione di tutela, ancorché non sia ancora spirato il termine di quaranta giorni fissato dal comma 3 dell'articolo in esame per l'esercizio del potere di controllo. Ragion per cui risulta illegittima, sia perché assunta in (sopravvenuta) carenza di potere, sia perché assunta in violazione di legge, stante il



DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO IV – CIRCOLAZIONE

Via di San Michele n. 22, 00153 ROMA – tel. 06-6723 4484

PEC: mbac-dg-abap.servizio4@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio4@beniculturali.it

disposto di cui al comma 1 dell'articolo 70, un'eventuale, successiva proposta di acquisto coattivo che abbia ad oggetto un bene già interessato da una pronuncia positiva o negativa in ordine alla sua esportabilità. Su tale argomento si tornerà, più ampiamente, in sede di esame dell'articolo 70.

L'attestato di libera circolazione ha validità quinquennale e deve sempre accompagnare la circolazione dell'oggetto. È tuttavia necessario sottolineare che gli attestati attualmente rilasciati dagli Uffici di esportazione riportano, nelle more dell'adeguamento del Sistema Informativo Uffici Esportazione (SUE), la previgente durata di tre anni, che, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del D.M. n. 246/2018, può essere prorogata *“fino a raggiungere il termine di cinque anni, previa domanda da presentare, prima della scadenza, all'ufficio di esportazione emittente”*. La richiesta di proroga ai fini dell'adeguamento ai nuovi termini di legge può essere presentata dagli interessati anche contestualmente all'ottenimento dell'attestato di libera circolazione. Ove il trasferimento all'estero non avvenga in via definitiva nell'arco del triennio/quinquennio, la cosa deve essere nuovamente sottoposta al controllo dell'Ufficio di esportazione. La limitazione temporale dell'efficacia dell'attestato trova la sua *ratio* nella necessità di un'attività di tutela sempre adeguata all'evolversi delle conoscenze e al possibile mutare dei presupposti di fatto su cui si fondano le relative decisioni di merito.

Il comma 6 dell'articolo in esame, a norma del quale il diniego dell'attestato *“comporta l'avvio del procedimento di dichiarazione, ai sensi dell'articolo 14”*, implica, a tale scopo, che l'atto di diniego contenga *“gli elementi di identificazione e di valutazione della cosa risultanti dalle prime indagini”*, a termini del comma 2 dell'articolo 14 del Codice, che dovranno essere notificati al richiedente l'attestato di libera circolazione ai fini della sua eventuale partecipazione al procedimento dichiarativo. Al diniego, e al contestuale avvio del procedimento di dichiarazione, consegue l'applicazione delle misure di salvaguardia previste dal comma 4 del menzionato articolo 14.

A tutta prima, il dettato del comma 6 potrebbe apparire come una versione prolissa della corrispondente, più sintetica, norma del Testo unico n. 490/1999 (il quale, all'articolo 66, comma 7, disponeva: *“In caso di diniego, i beni sono sottoposti al regime previsto dall'articolo 6”*), ma una lettura più attenta disvela la sostanziale differenza tra le due formule e ne coglie le implicazioni. Il codificatore non ha soltanto ribadito il collegamento tra il divieto al trasferimento all'estero di una cosa in ragione del suo accertato interesse culturale e, conseguentemente e contestualmente, l'avvio del procedimento di dichiarazione inteso ad ascriverne l'appartenenza al patrimonio culturale nazionale, ma ha soprattutto rimosso quella cesura procedurale (ed eventualmente temporale) tra i due momenti – conclusione



DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO IV – CIRCOLAZIONE

Via di San Michele n. 22, 00153 ROMA – tel. 06-6723 4484

PEC: mbac-dg-abap.servizio4@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio4@beniculturali.it

negativa del procedimento di autorizzazione all'uscita e avvio del procedimento dichiarativo – che nel Testo unico (e, ancor prima, nella novella introdotta dalla L. n. 88/1998) finiva per indebolirne la portata e prestava il fianco a possibili censure fondate su un'azione amministrativa che poteva anche apparire dubbia o perplessa.

Ove la cosa presentata all'uscita sia di proprietà di enti sottoposti a vigilanza regionale, l'Ufficio di esportazione è tenuto ad interpellare anche la Regione, che deve rendere il proprio parere, vincolante se negativo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data della ricezione della richiesta. L'attuale dettato del comma 7 ha modificato la previsione normativa contenuta nell'omologo comma 8 dell'articolo 66 del Testo unico del 1999, che richiedeva il parere della Regione anche per l'ipotesi che il bene presentato all'Ufficio di esportazione le appartenesse: passaggio chiaramente superfluo, dal momento che la Regione non avrebbe potuto non ribadire, in sede consultiva, una volontà già chiaramente rappresentata in sede di richiesta dell'attestato.

Articolo 69

Ricorso amministrativo avverso il diniego di attestato

1. Avverso il diniego dell'attestato è ammesso, entro i successivi trenta giorni, ricorso al Ministero, per motivi di legittimità e di merito.

2. Il Ministero, sentito il competente organo consultivo, decide sul ricorso entro il termine di novanta giorni dalla presentazione dello stesso.

3. Dalla data di presentazione del ricorso amministrativo e fino alla scadenza del termine di cui al comma 2, il procedimento di dichiarazione è sospeso, ma le cose rimangono assoggettate alla disposizione di cui all'articolo 14, comma 4.

4. Qualora il Ministero accolga il ricorso, rimette gli atti all'ufficio di esportazione, che provvede in conformità nei successivi venti giorni.

5. Si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

L'articolo 69 tratta del ricorso amministrativo avverso il diniego al rilascio dell'attestato di libera circolazione, già oggetto di disciplina da parte del Testo unico del 1999 (all'articolo 67) e, fino



DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO IV – CIRCOLAZIONE

Via di San Michele n. 22, 00153 ROMA – tel. 06-6723 4484

PEC: mbac-dg-abap.servizio4@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio4@beniculturali.it

all'entrata in vigore del Codice, unico strumento di impugnazione in via amministrativa espressamente contemplato dalla normativa di tutela.

Non si segnalano modifiche di rilievo rispetto alle disposizioni previgenti. L'interessato, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di diniego, può proporre ricorso amministrativo, per motivi di legittimità e di merito, all'organo ministeriale sovraordinato, che è chiamato a decidere entro il termine di novanta giorni dalla presentazione del ricorso. In caso di accoglimento, l'Ufficio di esportazione provvede in conformità entro i successivi venti giorni. Durante la pendenza del termine per l'assunzione della decisione ministeriale a seguito del ricorso, il procedimento di dichiarazione è sospeso, ma rimangono in vigore le misure di salvaguardia collegate all'avvio del procedimento, previste dall'articolo 14, comma 4, del Codice.

Il legislatore ha opportunamente integrato la disciplina già dettata dal Testo unico richiamando, al comma 5, per gli aspetti non specificamente considerati nell'articolo, le disposizioni di carattere generale in materia di ricorsi amministrativi di cui al D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 (*"Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi"*).

Appare utile sottolineare in questa sede come la scelta di eliminare il potere inibitorio precedentemente attribuito agli organi centrali del Ministero in ordine al rilascio dell'attestato da parte degli Uffici competenti abbia razionalizzato e armonizzato il procedimento del ricorso con il principio affermato dall'articolo 97, primo comma, della Costituzione. Poteva, infatti, darsi il caso, in vigenza dell'articolo 66, comma 2, del Testo unico, che l'Amministrazione centrale fosse chiamata a decidere del ricorso proposto in via amministrativa avverso un diniego dell'attestato di libera circolazione da essa stessa ispirato attraverso l'esercizio della soppressa facoltà di inibizione, in contrasto palese con la doverosa 'terzietà' dell'organo decidente in sede giustiziale.

Appare opportuno, a questo punto, ricapitolare le fasi e i tempi del procedimento relativo al rilascio, o al diniego, dell'attestato di libera circolazione:

A) Il procedimento prende avvio con la presentazione della denuncia ad uno degli Uffici di esportazione esistenti. L'interessato, oltre a compilare e a trasmettere l'istanza attraverso il Sistema Informativo Uffici Esportazione (SUE), è tenuto a presentare all'Ufficio destinatario della denuncia anche un



DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO IV – CIRCOLAZIONE

Via di San Michele n. 22, 00153 ROMA – tel. 06-6723 4484

PEC: mbac-dg-abap.servizio4@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio4@beniculturali.it

esemplare cartaceo della medesima, corredato da una marca da bollo del valore di 16,00 euro e dall'immagine a colori in triplice copia dell'oggetto che si intende far uscire dal territorio nazionale (v. l'articolo 68, comma 1, del Codice nonché l'articolo 134 del R.D. n. 363/1913);

B) L'Ufficio di esportazione, ricevuta la denuncia, ne verificherà la regolarità e completezza, a termini degli articoli 129, 134 e 135, primo e secondo comma, del R.D. n. 363/1913. Tale esame, di cui deve essere dato espressamente conto, costituisce condizione di ammissibilità, ricevibilità e procedibilità dell'istanza. Una volta che la stessa, esaminata tanto in relazione ai titoli di legittimazione dei denunciati, quanto in relazione ai contenuti e in rapporto agli oggetti presentati, sia stata giudicata ammissibile e ricevibile, oltre che procedibile, l'Ufficio convocherà l'interessato affinché presenti l'oggetto per il quale è stato richiesto l'attestato di libera circolazione, che verrà sottoposto all'esame di una Commissione appositamente istituita e formata, ai sensi dell'articolo 136, primo comma, del R.D. ult. cit., da tre funzionari (archeologi, archivisti, bibliotecari, demotnoantropologi o storici dell'arte, a seconda delle tipologie di cose da esaminare). Da tale data, che per prassi coincide con quella di formale assunzione agli atti della denuncia, inizia a decorrere il termine di quaranta giorni previsto dall'articolo 68, comma 3, per la conclusione del procedimento. Entro tre giorni dalla visione diretta, l'Ufficio ha l'obbligo di trasmettere al Ministero (vale a dire alla Direzione generale competente per materia) e agli altri Uffici competenti (*scil.*: gli altri Uffici di esportazione e, per quanto possa occorrere, anche il Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale) le valutazioni della Commissione di cui sopra, contenute nel verbale compilato nel SUE e recapitato, tramite detto sistema automatizzato, alla specifica struttura dirigenziale incardinata presso questa Direzione generale, per le valutazioni di competenza della Commissione consultiva superiore. Tale verbale contiene il parere favorevole al rilascio dell'attestato di libera circolazione ovvero, quando si renda necessario effettuare ulteriori approfondimenti, la richiesta di sospensione del giudizio nonché una prima valutazione sulla congruità del valore dichiarato dall'interessato in sede di denuncia (v. l'articolo 68, comma 2, prima parte, e comma 3, prima parte, del Codice, nonché gli articoli 136, 137, primo comma, 138, primo comma, e 144, primo comma, del R.D. n. 363/1913). Dal momento che l'orientamento favorevole al rilascio dell'attestato di libera circolazione o alla necessità di effettuare ulteriori accertamenti risulta visibile al richiedente nel SUE, è opportuno rammentare che un'eventuale rinuncia all'uscita, formalizzata dall'interessato mentre il procedimento è in corso, non esime l'Ufficio di esportazione dall'obbligo, previsto dall'articolo 2, comma 1, della Legge n. 241/1990, di concludere il procedimento mediante l'adozione di un provvedimento espresso e motivato;



DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO IV – CIRCOLAZIONE

Via di San Michele n. 22, 00153 ROMA – tel. 06-6723 4484

PEC: mbac-dg-abap.servizio4@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio4@beniculturali.it

C) Il Ministero e gli altri Uffici competenti hanno l'obbligo di segnalare, nei dieci giorni successivi al ricevimento del verbale di cui al precedente punto **B)**, ogni notizia utile, ad essi nota, concernente l'oggetto presentato per l'uscita dal territorio nazionale (v. l'articolo 68, comma 2, seconda parte, del Codice). Al riguardo, si sottolinea che presso questa Direzione generale sono istituiti gruppi di lavoro specificatamente dedicati al supporto degli Uffici di esportazione, che potranno anche essere preventivamente consultati ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità, sui seguenti argomenti: arte dei secoli XIX e XX, storia della miniatura, disegno e arti grafiche, strumenti musicali, armi e patrimonio storico della Prima guerra mondiale;

D) L'Ufficio di esportazione, una volta valutata come ammissibile e ricevibile la denuncia e fatta la segnalazione di cui al punto **B)**, accerta la congruità del valore dell'oggetto indicato sul modulo della denuncia (v. l'articolo 68, comma 3, prima parte, del Codice);

E) L'Ufficio di esportazione, una volta svolte le operazioni di cui ai punti **B)** e **D)**, e atteso il decorso dei dieci giorni di cui al punto **C)** per il caso di eventuali segnalazioni da parte degli altri Uffici, qualora abbia ritenuto la denuncia ammissibile (in quanto proveniente da soggetti legittimati a presentarla), ricevibile (in quanto completa e regolare) e procedibile, con riguardo al singolo oggetto d'arte, ai sensi del primo comma dell'articolo 137 del R.D. n. 363/1913, assume la decisione di autorizzare o negare il rilascio dell'attestato di libera circolazione entro il termine complessivo di quaranta giorni decorrenti dalla data di presentazione della cosa (v. l'articolo 68, comma 3, seconda parte).

Se l'Ufficio decide di autorizzare l'uscita, in assenza di parere contrario espresso dalla Commissione consultiva superiore e/o dagli altri Uffici interpellati, può procedere al rilascio dell'attestato di libera circolazione nel termine degli stessi quaranta giorni.

Se invece l'Ufficio decide di negare l'uscita, sulla scorta degli elementi conoscitivi segnalati dalla suddetta Commissione consultiva e/o dagli altri Uffici competenti nonché sulla base di quanto emerso dagli approfondimenti effettuati (se necessario, anche previa consultazione di esperti esterni all'Amministrazione), emette il cosiddetto 'preavviso di diniego' nel summenzionato termine di quaranta giorni, comunicando all'esportatore, ai sensi dell'articolo 144, secondo comma, del R.D. n. 363/1913 (e comunque ad ogni altro interessato qualora noto), per posta elettronica certificata o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, i motivi ostativi al rilascio del permesso, come previsto dall'articolo 10-*bis*, primo periodo, della L. n. 241/1990.

Il destinatario (o i destinatari) del preavviso di diniego ha (o hanno) facoltà, nei dieci giorni successivi alla notifica di detta comunicazione, di "*presentare per iscritto*" le proprie osservazioni (v. l'articolo 10-*bis*,



DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO IV – CIRCOLAZIONE

Via di San Michele n. 22, 00153 ROMA – tel. 06-6723 4484

PEC: mbac-dg-abap.servizio4@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio4@beniculturali.it

comma 1, secondo periodo, della L. n. 241/1990).

L'Ufficio di esportazione, ricevute le eventuali osservazioni dell'interessato (o degli interessati), o comunque decorsi dieci giorni da quando l'interessato (o gli interessati) ha (o hanno) ricevuto il preavviso di diniego (computabili dalla data di avvenuta consegna della PEC o della raccomandata), nel caso in cui decida di confermare il proprio diniego all'esportazione, emette il relativo provvedimento, fornendo le proprie controdeduzioni alle eventuali osservazioni dell'interessato (o degli interessati) e comunque motivando la propria scelta, anche attraverso la predisposizione di una relazione tecnico-scientifica che costituirà parte integrante del provvedimento (v. l'articolo 10-bis, comma 1, quarto periodo, della L. n. 241/1990). Contestualmente, l'Ufficio di esportazione dà avvio al procedimento di dichiarazione dell'interesse culturale della cosa oggetto del diniego, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 del Codice e dell'articolo 146 del R.D. n. 363/1913.

I tempi per l'espletamento della procedura prevista dall'articolo 10-bis della L. n. 241/1990 si aggiungono, come già sopra ricordato, al tempo (quaranta giorni) normalmente previsto per l'emanazione del diniego (v. l'articolo 10-bis, comma 1, terzo periodo, della L. n. 241/1990), ai quali, ovviamente, andranno a sommarsi, a loro volta, i tempi di notifica delle predette comunicazioni, se effettuate a mezzo posta, e/o i trenta giorni dell'eventuale sospensione dei termini del procedimento ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della L. n. 241/1990.

F) Avverso il diniego è ammessa, entro trenta giorni dalla ricezione del provvedimento, la presentazione, da parte dell'interessato, di ricorso al Ministero, in via amministrativa, per motivi sia di legittimità che di merito (v. l'articolo 69, comma 1, del Codice).

La presentazione del ricorso sospende, per novanta giorni, il procedimento di dichiarazione avviato contestualmente all'emanazione del diniego dell'attestato. Mentre è in atto la procedura di ricorso contro il diniego, l'oggetto rimane tuttavia sottoposto alle misure di salvaguardia di cui all'articolo 14, comma 4 (v. l'articolo 69, commi 2 e 3, del Codice). L'articolo 138 del R.D. n. 363/1913 prescrive che la cosa venga custodita presso l'Ufficio di esportazione; al riguardo, però, è da rilevare che, allo stato, tale statuizione regolamentare, anche per effetto del recente riassetto organizzativo del Ministero, risulta di difficile attuazione, per cui d'ordinario, come meglio si dirà nell'esame del successivo articolo 70, la custodia del bene, gravato dal diniego e dall'avvio del procedimento di dichiarazione ed oggetto del ricorso amministrativo, viene disposta presso lo stesso esportatore.

Se il ricorso è accolto, l'Ufficio di esportazione deve rilasciare, nei venti giorni successivi alla comunicazione del decreto di accoglimento, l'attestato di libera circolazione (v. l'articolo 69, comma 4, del



DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO IV – CIRCOLAZIONE

Via di San Michele n. 22, 00153 ROMA – tel. 06-6723 4484

PEC: mbac-dg-abap.servizio4@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio4@beniculturali.it

Codice).

Il silenzio sul ricorso amministrativo, serbato dall'Amministrazione oltre il termine di novanta giorni, stabilito per la comunicazione della relativa decisione, equivale a rigetto del ricorso, in conformità a quanto disposto dall'articolo 6 del D.P.R. n. 1199/1971.

G) Il diniego comporta al contempo, come già evidenziato alla precedente lettera **E)**, l'avvio del procedimento di dichiarazione dell'interesse culturale (v. l'articolo 68, comma 6, del Codice). Il procedimento di dichiarazione, che si avvia in uno con il diniego all'esportazione, dura il tempo previsto dal D.M. 13 giugno 1994, n. 495 (*“Regolamento concernente disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardanti i termini e i responsabili dei procedimenti”*), come modificato, con riguardo alla tempistica dello specifico procedimento in parola, dal D.P.C.M. 18 novembre 2010, n. 231 (recante *“Regolamento di attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardante i termini dei procedimenti amministrativi del Ministero per i beni e le attività culturali aventi durata superiore a novanta giorni”*), ed in particolare dall'Allegato 1 al detto D.P.C.M., procedimento amministrativo n. 1, che fissa in un massimo di centoventi giorni il termine per la conclusione del procedimento di dichiarazione dell'interesse culturale. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del citato D.M. n. 495/1994, i soggetti aventi titolo *“possono presentare memorie scritte e documenti entro un termine pari ai due terzi di quello fissato per la durata del procedimento”*, vale a dire entro ottanta giorni decorrenti dalla data di ricezione del provvedimento di diniego al rilascio dell'attestato di libera circolazione e contestuale avvio del procedimento di dichiarazione dell'interesse culturale.

È opportuno ricordare che i provvedimenti di diniego adottati dagli Uffici di esportazione senza esplicita comunicazione agli interessati dell'avvio del procedimento di interesse culturale, e delle informazioni di cui all'articolo 14, comma 2, del Codice, risultano assunti in violazione di legge e, come tali, sono suscettibili di annullamento. Pertanto, la soluzione di utilizzare, nell'atto di diniego, formule quali *“Si comunica inoltre che ai sensi dell'articolo 68, comma 6, del Codice il presente diniego comporta l'avvio del procedimento di dichiarazione [...] che verrà emesso dalla Soprintendenza”*, adottata da taluni Uffici di esportazione, non è conforme al dettato normativo, atteso che i prescritti obblighi informativi nei confronti dei destinatari dei provvedimenti, evidentemente finalizzati a garantire loro il diritto di partecipazione al procedimento, sono di esclusiva competenza degli Uffici esportazione. Infatti, il dettato normativo del comma 6 dell'articolo 68 non prevede alcun intervento, da parte della Soprintendenza territoriale, nella fase di comunicazione dell'avvio del procedimento di dichiarazione.



DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO IV – CIRCOLAZIONE

Via di San Michele n. 22, 00153 ROMA – tel. 06-6723 4484

PEC: mbac-dg-abap.servizio4@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio4@beniculturali.it

Articolo 70

Acquisto coattivo

1. Entro il termine indicato all'articolo 68, comma 3, l'ufficio di esportazione, qualora non abbia già provveduto al rilascio o al diniego dell'attestato di libera circolazione, può proporre al Ministero l'acquisto coattivo della cosa per la quale è richiesto l'attestato di libera circolazione, dandone contestuale comunicazione alla regione e all'interessato, al quale dichiara altresì che l'oggetto gravato dalla proposta di acquisto resta in custodia presso l'ufficio medesimo fino alla conclusione del relativo procedimento. In tal caso il termine per il rilascio dell'attestato è prorogato di sessanta giorni.

2. Il Ministero ha la facoltà di acquistare la cosa per il valore indicato nella denuncia. Il provvedimento di acquisto è notificato all'interessato entro il termine perentorio di novanta giorni dalla denuncia. Fino a quando non sia intervenuta la notifica del provvedimento di acquisto, l'interessato può rinunciare all'uscita dell'oggetto e provvedere al ritiro del medesimo.

3. Qualora il Ministero non intenda procedere all'acquisto, ne dà comunicazione, entro sessanta giorni dalla denuncia, alla regione nel cui territorio si trova l'ufficio di esportazione proponente. La regione ha facoltà di acquistare la cosa nel rispetto di quanto stabilito all'articolo 62, commi 2 e 3. Il relativo provvedimento è notificato all'interessato entro il termine perentorio di novanta giorni dalla denuncia.

Premessa

L'articolo 70 disciplina la facoltà di acquisto coattivo, da parte dello Stato, della cosa per la quale è richiesto l'attestato di libera circolazione.

Il Testo unico del 1999 dedicava all'istituto in argomento l'articolo 68. Tale norma aveva recepito il contenuto dell'articolo 39 della L. n. 1089/1939, come novellato dall'articolo 20 della L. n. 88/1998, e lo aveva integrato con alcune prescrizioni procedurali tratte o, meglio, ispirate dagli articoli 139 e 140 del regolamento di cui al R.D. n. 363/1913. Tuttavia, ne risultava una disciplina ancora lacunosa dal punto di vista della procedura, soprattutto in relazione all'esercizio della facoltà di acquisto da parte delle Regioni (possibilità introdotta dalla citata novella del 1998, ma né in quella sede né dal successivo Testo unico del 1999 raccordata, quanto a tempi e modalità, con l'analogha e concorrente potestà statale),



DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO IV – CIRCOLAZIONE

Via di San Michele n. 22, 00153 ROMA – tel. 06-6723 4484
PEC: mbac-dg-abap.servizio4@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio4@beniculturali.it

nonché carente dal punto di vista sostanziale, in special modo per quel che riguarda la salvaguardia dei diritti del richiedente nel corso del procedimento di acquisizione coattiva; salvaguardia, invece, almeno in parte assicurata dal testo dell'articolo 39 della legge Bottai, come sostituito dall'articolo 4 del D.-L. 5 luglio 1972, n. 288, convertito, con modificazioni, nella L. n. 487/1972.

Disciplina attuale

Le modifiche apportate dal Codice intendono appunto rispondere all'esigenza di completezza ed esaustività del testo normativo, al fine di una sua più efficace applicazione.

Il comma 1 disciplina l'atto di avvio del procedimento di acquisto coattivo, costituito dalla proposta in tal senso formulata dall'Ufficio di esportazione, indirizzata all'Amministrazione centrale e contestualmente comunicata all'interessato (su chi debba intendersi per 'interessato' si dirà fra poco) e alla Regione. Alla formulazione della proposta consegue la proroga di sessanta giorni del termine ordinariamente previsto per il rilascio dell'attestato.

Il Codice è qui intervenuto con una duplice, importante precisazione:

- la proposta di acquisto interviene entro il termine, stabilito dall'articolo 68, comma 3, del Codice medesimo (quaranta giorni, decorrenti dalla data in cui la cosa è stata presentata all'Ufficio di esportazione) per il rilascio o per il diniego dell'attestato di libera circolazione, sempre che, beninteso, nello stesso periodo l'Ufficio di esportazione non abbia già assunto il provvedimento di rilascio o di diniego del detto attestato. Al riguardo è appena il caso di rimarcare che l'acquisto coattivo all'esportazione costituisce l'estrinsecazione di una sorta di tutela rafforzata, che è opportuno esercitare tutte le volte che il controllo effettuato in sede di procedimento di esportazione abbia rivelato l'esistenza di un oggetto d'arte di un interesse culturale tale da renderlo meritevole non solo di tutela, ma anche di essere acquisito alle pubbliche raccolte, onde ne venga garantita *“la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione”*, in coerenza con la missione istituzionale delineata dall'articolo 9 della Costituzione ed operativamente declinata dall'articolo 3, comma 1, del Codice;

- la prevista comunicazione all'interessato deve essere altresì accompagnata dalla dichiarazione che l'oggetto cui la proposta si riferisce resta, *medio tempore*, sottoposto a custodia, nell'interesse dell'Amministrazione. A termini dell'articolo 138, terzo comma, del R.D. n. 363/1913, tale custodia dovrebbe essere attuata presso l'Ufficio di esportazione fino alla conclusione del relativo procedimento, ma, *“qualora questo non abbia locali adatti”*, la cosa fermata all'esportazione *“sarà depositata temporaneamente presso la [...] galleria, il [...] museo, la [...] biblioteca più vicina”*.

A quest'ultimo proposito occorre evidenziare che il recente riassetto organizzativo del Ministero,



DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO IV – CIRCOLAZIONE

Via di San Michele n. 22, 00153 ROMA – tel. 06-6723 4484

PEC: mbac-dg-abap.servizio4@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio4@beniculturali.it

che ha determinato una separazione fra strutture ministeriali deputate allo svolgimento delle funzioni di tutela territoriale (a cui sono da ascrivere gli Uffici di esportazione) e strutture deputate alla gestione degli istituti e luoghi della cultura (ai quali sono, invece, da ascrivere i musei e le biblioteche), presso i quali i beni gravati da proposta di acquisto coattivo all'esportazione erano in precedenza depositati, ha reso più difficoltosa l'ottemperanza al disposto del terzo comma dell'articolo 138 del R.D. n. 363/1913.

Per conseguenza, allo stato, qualora il deposito temporaneo dei beni per i quali è in corso il procedimento di acquisto coattivo all'esportazione non sia possibile presso gli Uffici di esportazione (presso i cui locali, in genere, mancano le condizioni di sicurezza necessarie a garantire l'idonea conservazione di detti beni) e risulti oggettivamente complicato da attuare presso le altre strutture territoriali del Ministero sopra rammentate (musei, gallerie, biblioteche), dal momento che esse non sono più funzionalmente dedicate ad esercitare la tutela se non per gli oggetti del patrimonio artistico o librario di loro pertinenza, potrà provvedersi allo scopo anche affidando in custodia i detti beni agli stessi soggetti che li hanno presentati all'esportazione, purché sia stata verificata l'idoneità dei locali in cui i detti beni verranno custoditi e sia fornita adeguata garanzia per la loro conservazione.

Occorre a questo punto chiedersi chi debba intendersi come 'interessato' a ricevere la comunicazione relativa alla proposta, formulata dall'Ufficio di esportazione, per l'acquisto coattivo della cosa. Soccorrono, a tale riguardo, le disposizioni dettate dal R.D. n. 363/1913.

Non è dubbio, in via generale, che la normativa regolamentare privilegi il rapporto diretto fra Ufficio di esportazione e colui che concretamente presenta la cosa da esportare al detto Ufficio per curarne il relativo procedimento. Infatti, il già rammentato articolo 129 del detto R.D. chiarisce, al primo comma, che la "*presentazione [scil.: degli oggetti da esportare] potrà essere fatta dal proprietario o da un suo mandatario, purché questa qualità sia legalmente comprovata, oppure da uno spedizioniere [...]*". Ed il secondo comma del citato articolo 129 si preoccupa di precisare che qualora il proprietario non curi direttamente il procedimento, ma si avvalga di un mandatario o di uno spedizioniere, "*tanto il mandatario speciale, quanto lo spedizioniere, si intenderanno soli e legittimi rappresentanti del proprietario per tutte le operazioni da eseguire in dipendenza della richiesta esportazione e a tutti gli effetti della legge e del presente regolamento, eccezione fatta per quanto viene disposto con l'articolo 146*" (ossia eccezione fatta per il caso che l'Ufficio di esportazione, qualora abbia trattenuto un oggetto per accertamenti e, all'esito di questi ultimi, abbia deciso per il diniego all'esportazione dello stesso, debba poi restituirlo; restituzione che non potrà avvenire se non a favore del legittimo proprietario).

Ciò posto, ne consegue che, di norma, l'Ufficio di esportazione, per tutte le questioni che abbiano



DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO IV – CIRCOLAZIONE

Via di San Michele n. 22, 00153 ROMA – tel. 06-6723 4484

PEC: mbac-dg-abap.servizio4@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio4@beniculturali.it

ad oggetto le cose presentate per l'esportazione, ivi comprese le notifiche della proposta di acquisto coattivo e del conseguente provvedimento finale, è senz'altro legittimato a tenere i contatti con colui che materialmente cura le relative operazioni, definito, dal detto R.D., a seconda dei casi, come "spedizionario" (v. articolo 129, primo e secondo comma, e 143), "speditore" (v. articolo 134, primo comma, e 135, primo comma) o come "esportatore" (v. articolo 134, primo comma, lettera a); 135, quarto comma; 140, secondo comma; 142, primo comma; 143; 144, secondo comma; 145, secondo comma).

Tuttavia, a termini del primo comma dell'articolo 140 del medesimo R.D., l'Ufficio di esportazione, qualora abbia ritenuto opportuno l'acquisto coattivo dell'oggetto presentato all'esportazione ed abbia formulato una motivata proposta in tal senso al Ministero per l'avvio del relativo procedimento (v., in termini, il secondo comma dell'articolo 139 del R.D. ult. cit.), ha l'obbligo di rendere nota tale determinazione (anche) al proprietario della cosa oggetto della denuncia di esportazione, così come espressamente prescritto dal primo comma dell'articolo 140 del R.D. n. 363/1913: "Al proprietario l'ufficio parteciperà la proposta di addivenire all'acquisto".

Secondo un autorevole orientamento giurisprudenziale, tale statuizione trova la sua *ratio* nel fatto che "l'unico soggetto legittimato a esercitare la facoltà di rinuncia all'esportazione dell'opera è il proprietario il quale – anche ove si avvalga per le relative operazioni di uno spedizionario – è e resta titolare esclusivo della facoltà di disporre del diritto di proprietà e quindi di scegliere se conservare la proprietà della cosa presentata per l'esportazione, rinunciando all'uscita dell'oggetto al fine di impedirne l'acquisto coattivo da parte del Ministero, oppure se 'accettare la proposta d'acquisto' per valutazioni di convenienza allo stesso riservate. Ciò in quanto nel conferire allo spedizionario il mandato a presentare la domanda di esportazione ed a svolgere le relative operazioni materiali non può ritenersi incluso anche il trasferimento della facoltà di abdicare al diritto di proprietà che solo il titolare può esercitare" (v. TAR Lazio, Sez. Seconda *Quater*, n. 8112 del 25 settembre 2012).

Il che implica che l'esatta indicazione, nella denuncia di esportazione, delle generalità del proprietario dell'oggetto d'arte per il quale è richiesta l'esportazione costituisce presupposto essenziale di ricevibilità della denuncia medesima, a termini dell'articolo 134, primo comma, lettera a), del R.D. n. 363/1913, in carenza del quale la denuncia stessa è da dichiarare irricevibile.

Ovviamente, come detto in principio di trattazione dell'argomento in questione, per 'interessato', anche rispetto a tutti i successivi rapporti inerenti al procedimento di acquisto coattivo, deve intendersi senz'altro l'esportatore (v., in termini, il citato articolo 142, primo comma, del R.D. n. 363/1913), a nome del quale potrà anche essere depositata la somma relativa, qualora "sia incerto il proprietario della



DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO IV – CIRCOLAZIONE

Via di San Michele n. 22, 00153 ROMA – tel. 06-6723 4484

PEC: mbac-dg-abap.servizio4@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio4@beniculturali.it

cosa” (eventualmente, per vicende ereditarie o passaggi di proprietà intervenuti nelle more del procedimento acquisitivo: v., testualmente, l’articolo 143, già citato, del R.D. ult. cit.).

Il comma 2 dell’articolo 70 in esame riprende, dall’articolo 68 del Testo unico, la disposizione secondo cui il Ministero può acquistare la cosa per la quale è stato richiesto l’attestato, “*per il valore indicato nella denuncia*”, con provvedimento da notificarsi entro il termine perentorio di novanta giorni dalla denuncia medesima. È il caso di osservare che la verifica di congruità del valore venale della cosa presentata all’uscita, tuttora espressamente richiesta dal comma 3 dell’articolo 68 del Codice, ha senso appunto perché finalizzata a rendere l’acquisto coattivo coerente con i principi generali in materia di azione amministrativa.

Potrebbe essere infatti giudicato illegittimo il provvedimento di acquisizione coattiva che fosse basato e motivato non solo e non tanto su “*un importante interesse a migliorare le condizioni di tutela ai fini della fruizione pubblica*” del bene (così come stabilito, in via di principio generale, dall’articolo 95, comma 1, del Codice con specifico riguardo all’esproprio, ma che può ritenersi applicabile a tutti i casi di esercizio di potestà ablatorie per fini di tutela), quanto piuttosto sulla convenienza economica dell’operazione, che è motivazione del tutto estranea alla cura degli interessi pubblici affidati all’Amministrazione dei beni culturali. Pertanto, il giudizio (positivo) di congruità si configura come *conditio sine qua non* per la successiva deliberazione in ordine alla sussistenza dell’interesse pubblico ai fini del legittimo esercizio della facoltà di acquisto coattivo.

Accanto alla descritta disposizione, lo stesso comma 2 reintroduce, in capo al soggetto ‘interessato’ all’uscita della cosa cui si riferisce la proposta di acquisto (*scil.*: al proprietario, alla luce dell’orientamento giurisprudenziale poco prima rammentato), la facoltà di rinunciare all’uscita e ritirare l’oggetto presentato all’esportazione; facoltà che è esercitabile fino a quando non gli sia stato formalmente notificato il provvedimento di acquisizione da parte del Ministero. Infatti, tale facoltà, già prevista dall’articolo 39 della L. n. 1089/1939, come sostituito dall’articolo 4 del D.-L. n. 288/1972, (sia pure limitatamente al caso in cui fosse stata richiesta l’autorizzazione al trasferimento di una cosa in un Paese della Comunità economica europea e spettasse al Ministero proporre il prezzo d’acquisto), era stata poi soppressa dalla citata novella del 1998.

La reintroduzione della facoltà di rinuncia, con riguardo a tutti i casi di richiesta di attestato di libera circolazione, e non soltanto a quelli relativi alla circolazione intraeuropea, risponde a una logica di politica legislativa intesa a favorire, attraverso il controllo sulla circolazione internazionale degli oggetti d’arte, l’emersione delle cose di particolare valenza culturale non altrimenti note all’Amministrazione e



DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO IV – CIRCOLAZIONE

Via di San Michele n. 22, 00153 ROMA – tel. 06-6723 4484

PEC: mbac-dg-abap.servizio4@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio4@beniculturali.it

la loro sottoposizione a tutela. Con tale finalità, in effetti, non appare coerente l'eccessiva compressione delle facoltà dominicali che derivava dalla irrevocabilità della domanda di attestato determinata, nel previgente sistema, dalla comunicazione della proposta di acquisto; anzi, il mantenimento di tale previsione avrebbe potuto determinare l'effetto di indurre all'elusione delle procedure di controllo sull'uscita. Tanto più che, in presenza dei presupposti di fatto individuati dal più volte menzionato articolo 95 del Codice, l'Amministrazione può sempre procedere all'acquisizione forzata della cosa, qualora ne perdurino le condizioni di legge, mediante esproprio.

Il comma 3 dell'articolo 70 disciplina per la prima volta il procedimento per l'esercizio della facoltà di acquisto coattivo da parte delle Regioni nel caso in cui il Ministero non vi abbia interesse. Posto che, ai sensi del comma 1, il potere di acquisto è incardinato in capo al Ministero, primo presupposto indispensabile della legittimazione della Regione ad esercitare tale potere è, dunque, la volontà del Ministero stesso di rinunciare all'esercizio di detto potere in favore della Regione (c.d. 'rinuncia traslativa'), da manifestarsi nel termine (ordinatorio) di sessanta giorni dalla denuncia. Altro indefettibile presupposto è il rispetto di quanto stabilito all'articolo 62, commi 2 e 3, in materia di copertura finanziaria della spesa e assunzione del relativo impegno. Quindi, il concreto esercizio del potere di acquisto da parte della Regione è subordinato, oltre che alla formale espressione della rinuncia all'esercizio del potere da parte del Ministero, con effetto traslativo dello stesso potere, anche alla necessaria e preventiva verifica, da parte del detto Ministero, in merito alla sussistenza delle condizioni previste dalle richiamate disposizioni (ossia alla formulazione, da parte dell'ente regionale, di *“una proposta di [acquisizione coattiva all'esportazione], corredata dalla deliberazione dell'organo competente che predisponga, a valere sul bilancio dell'ente, la necessaria copertura finanziaria della spesa indicando le specifiche finalità di valorizzazione culturale del bene”*).

Si impone un'ultima puntualizzazione. Il procedimento finalizzato all'acquisto coattivo, avviato con la relativa proposta, si configura quale sub-procedimento eventuale nell'ambito della procedura di rilascio o diniego dell'attestato di libera circolazione, aperta dalla domanda dell'interessato e costituente (assieme al procedimento di rilascio dell'attestato di circolazione temporanea: v. oltre l'articolo 71) forma tipica ed esclusiva della funzione di controllo sull'uscita di cose di interesse culturale dai confini nazionali. Pertanto, esauritosi infruttuosamente il tempo accordato dalla norma al Ministero per procedere all'acquisizione coattiva (novanta giorni), il relativo sub-procedimento si conclude e rivive il procedimento originariamente incardinato presso l'Ufficio di esportazione, afferente la richiesta di



DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO IV – CIRCOLAZIONE

Via di San Michele n. 22, 00153 ROMA – tel. 06-6723 4484

PEC: mbac-dg-abap.servizio4@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio4@beniculturali.it

rilascio dell'attestato di libera circolazione, che deve a sua volta concludersi con la pronuncia del detto Ufficio, sia essa positiva o negativa. In tal senso dispone, testualmente, il secondo comma dell'articolo 142 del R.D. n. 363/1913: *“Qualora il [Ministero] non intenda di acquistare la cosa, lo significherà all'ufficio di esportazione, il quale procederà alla emissione della licenza, sempreché non intenda imporre sulla cosa il veto di esportazione”*.

Stando alla piana lettura della disposizione regolamentare testé citata, la scelta che l'Ufficio esportazione è chiamato a fare tra il rilascio del permesso di esportazione ed il diniego dello stesso, una volta conclusosi con un nulla di fatto il procedimento avviato con la proposta di acquisto coattivo della cosa presentata per l'esportazione, parrebbe esercitabile senza alcun limite o condizionamento.

Occorre però rammentare che la disposizione regolamentare in esame era destinata, in origine, a dettare criteri operativi in rapporto al principio, fissato dall'articolo 8, primo comma, della L. n. 364/1909, a termini del quale era vietata *“l'esportazione [...] delle cose che abbiano interesse storico, archeologico o artistico tale che la loro esportazione costituisca un danno grave per la storia, l'archeologia o l'arte, ancorché per tali cose non sia stata fatta la diffida di cui all'articolo 5 (scil.: non sia stato imposto il vincolo)”*. Quindi, in un sistema normativo che collegava il veto all'esportazione (solo) all'insorgere di un grave danno per il patrimonio culturale del Paese, ben poteva darsi il caso che, una volta venuta meno la possibilità dell'acquisizione coattiva della cosa presentata per l'esportazione, l'uscita della stessa dal territorio nazionale potesse essere consentita, ove mai non si fosse risolta in un danno grave *“per la storia, l'archeologia o l'arte”* del Paese.

Viceversa, nel sistema normativo vigente ed alla luce di quanto detto in precedenza a proposito della funzione di tutela rafforzata che la proposta di acquisto coattivo è chiamata a svolgere, appare evidente che, qualora detta proposta non vada a buon fine per ragioni diverse da una differente valutazione tecnico-discrezionale compiuta dal Ministero in ordine alla rilevanza dell'interesse culturale della cosa proposta per l'acquisto, l'Ufficio di esportazione non potrà che confermare la rilevanza dell'interesse culturale della cosa di cui ha proposto l'acquisizione coattiva, vietandone l'esportazione ed avviando, contestualmente, il procedimento finalizzato alla dichiarazione di tale interesse.

Ovviamente, ed a maggior ragione, qualora il privato proprietario, reso obbligatoriamente edotto (a termini del primo comma dell'articolo 140 del R.D. n. 363/1913, come sopra detto) della proposta di acquisizione coattiva formulata dall'Ufficio di esportazione, rinunci all'esportazione della cosa e la ritiri (essendo l'unico legittimato a farlo, in base al principio giurisprudenziale in precedenza richiamato), lo stesso Ufficio di esportazione che ha proposto l'acquisizione coattiva avrà comunque l'obbligo di concludere il procedimento, avviato ai sensi dell'articolo 68, comma 1, del Codice e 129 del citato R.D.,



DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO IV – CIRCOLAZIONE

Via di San Michele n. 22, 00153 ROMA – tel. 06-6723 4484

PEC: mbac-dg-abap.servizio4@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio4@beniculturali.it

emettendo il preavviso e, poi, il provvedimento di diniego dell'attestato di libera circolazione e dando contestualmente avvio al procedimento di dichiarazione dell'interesse culturale della cosa stessa, anche in ottemperanza al principio generale fissato, in materia di conclusione del procedimento amministrativo, dall'articolo 2, comma 1, della L. n. 241/1990.

Di tanto l'Ufficio di esportazione interessato darà comunicazione a tutti gli altri Uffici di esportazione, onde metterli in condizione di valutare la veridicità delle dichiarazioni riportate nelle denunce di esportazione ad essi presentate, nelle quali, ai sensi dell'articolo 134, secondo comma, punto 2°, del R.D. n. 363/1913, deve essere indicato se le cose per le quali viene richiesto il rilascio dell'attestato di libera circolazione siano mai state fatte oggetto di un diniego all'esportazione oltre che se per esse sia già intervenuta una rinuncia all'uscita a seguito di una proposta di acquisto coattivo.

Pertanto, dal momento che il modello attualmente disponibile nel Sistema Informativo Uffici Esportazione (SUE) per la proposta di acquisto coattivo non risulta coerente con l'esplicazione del dettato normativo testé delineata, detto modello non dovrà più essere utilizzato.

Articolo 71

Attestato di circolazione temporanea

1. Chi intende far uscire in via temporanea dal territorio della Repubblica, ai sensi degli articoli 66 e 67, le cose e i beni ivi indicati, deve farne denuncia e presentarli al competente ufficio di esportazione, indicando, contestualmente e per ciascuno di essi, il valore venale e il responsabile della sua custodia all'estero, al fine di ottenere l'attestato di circolazione temporanea.

2. L'ufficio di esportazione, accertata la congruità del valore indicato, rilascia o nega, con motivato giudizio, l'attestato di circolazione temporanea, dettando le prescrizioni necessarie e dandone comunicazione all'interessato entro quaranta giorni dalla presentazione della cosa o del bene. Avverso il provvedimento di diniego di uscita temporanea è ammesso ricorso amministrativo nei modi previsti dall'articolo 69.

3. Qualora per l'uscita temporanea siano presentate cose che rivestano l'interesse indicato dall'articolo 10, contestualmente alla pronuncia positiva o negativa sono comunicati all'interessato, ai fini dell'avvio del procedimento di dichiarazione, gli elementi indicati all'articolo 14, comma 2, e l'oggetto è sottoposto alle misure di cui all'articolo 14, comma 4.

4. Nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell'attestato, gli uffici di esportazione si attengono



DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO IV – CIRCOLAZIONE

Via di San Michele n. 22, 00153 ROMA – tel. 06-6723 4484

PEC: mbac-dg-abap.servizio4@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio4@beniculturali.it

ad indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero, sentito il competente organo consultivo. Per i casi di uscita temporanea disciplinati dall'articolo 66 e dall'articolo 67, comma 1, lettere b) e c), il rilascio dell'attestato è subordinato all'autorizzazione di cui all'articolo 48.

5. L'attestato indica anche il termine per il rientro delle cose o dei beni, che è prorogabile su richiesta dell'interessato, ma non può essere comunque superiore a diciotto mesi dalla loro uscita dal territorio nazionale, salvo quanto disposto dal comma 8.

6. Il rilascio dell'attestato è sempre subordinato all'assicurazione dei beni da parte dell'interessato per il valore indicato nella domanda. Per le mostre e le manifestazioni promosse all'estero dal Ministero o, con la partecipazione statale, da enti pubblici, dagli istituti italiani di cultura all'estero o da organismi sovranazionali, l'assicurazione può essere sostituita dall'assunzione dei relativi rischi da parte dello Stato, ai sensi dell'articolo 48, comma 5.

7. Per i beni culturali di cui all'articolo 65, comma 1, nonché per le cose o i beni di cui al comma 3, l'uscita temporanea è garantita mediante cauzione, costituita anche da polizza fideiussoria, emessa da un istituto bancario o da una società di assicurazione, per un importo superiore del dieci per cento al valore del bene o della cosa, come accertato in sede di rilascio dell'attestato. La cauzione è incamerata dall'amministrazione ove gli oggetti ammessi alla temporanea esportazione non rientrino nel territorio nazionale nel termine stabilito. La cauzione non è richiesta per i beni appartenenti allo Stato e alle amministrazioni pubbliche. Il Ministero può esonerare dall'obbligo della cauzione istituzioni di particolare importanza culturale.

8. Le disposizioni dei commi da 5 a 7 non si applicano ai casi di uscita temporanea previsti dall'articolo 67, comma 1.

Premessa

L'articolo 71 regola il procedimento per il rilascio dell'attestato di circolazione temporanea. Si è già detto, in sede di esame degli articoli 66 e 67, delle innovazioni apportate dal codificatore alla disciplina dell'uscita temporanea e delle ragioni che le hanno prodotte; rimane qui da descriverne gli aspetti procedurali, non senza aver prima sottolineato l'originalità costituita dalla previsione di un provvedimento *ad hoc*, vale a dire l'attestato di circolazione temporanea.

Infatti, avendo la L. n. 88/1998 posto mano alla riforma della preesistente disciplina in materia di circolazione internazionale dei beni culturali, contenuta agli articoli 35-42 della L. n. 1089/1939, dalla quale è tra l'altro scaturita una sensibile differenziazione, quanto a presupposti e finalità, dei modi di esercizio del controllo sull'uscita temporanea rispetto a quelli afferenti l'uscita definitiva, sarebbe stato



DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO IV – CIRCOLAZIONE

Via di San Michele n. 22, 00153 ROMA – tel. 06-6723 4484

PEC: mbac-dg-abap.servizio4@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio4@beniculturali.it

necessario introdurre anche una nuova figura provvedimento, in grado di rappresentare ed esprimere quella diversità non soltanto nei confronti del richiedente, ma anche delle autorità del Paese straniero nel quale la cosa o il bene sono autorizzati a circolare temporaneamente.

Tuttavia, a tale esigenza non ha dato risposta né la richiamata legge del 1998 né il successivo Testo unico del 1999, che ne ha riprodotto quasi alla lettera le disposizioni; con la conseguenza che anche l'oggetto abilitato ad uscire soltanto temporaneamente veniva accompagnato dall'attestato di libera circolazione (determinando una palese incongruenza anche sul piano meramente formale, considerato che il regime cui era sottoposto l'oggetto in uscita temporanea in forza della legislazione precedente al Codice è ben difficilmente definibile come 'libera circolazione'). A tale lacuna il Codice ha posto rimedio con l'attestato di circolazione temporanea', di cui l'articolo in esame, come detto, tratta l'aspetto procedurale.

Disciplina attuale

L'interessato all'uscita temporanea di una cosa o di un bene di interesse culturale per gli scopi indicati ai citati articoli 66 e 67 deve denunciare il proprio intendimento e presentare l'oggetto all'Ufficio di esportazione, indicandone il valore venale nonché il responsabile della custodia all'estero. Per le cose di cui all'articolo 65, comma 4, poiché il Codice non distingue fra uscita definitiva o temporanea, si ritiene opportuno che, ai fini della tracciabilità di tali cose, gli Uffici di esportazione acquisiscano comunque formale dichiarazione da parte degli interessati circa l'eventuale temporaneità dell'esportazione, corredata dalla relativa documentazione. E tanto in ragione del fatto che, a termini dell'articolo 66, l'uscita temporanea per manifestazioni deve avere di mira la cura dell'integrità e della sicurezza delle opere movimentate, e quindi non può ammettere l'esenzione dai controlli di nessuna delle opere per le quali è richiesto l'attestato di uscita temporanea. Analoga *ratio* supporta le fattispecie di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)* del successivo articolo 67, mentre per la fattispecie di cui alla lettera *a)* risulta preminente l'interesse dell'Amministrazione ad avere certezza di quanto portato all'esterno come 'mobilio privato' onde valutarne la rilevanza culturale.

Ove le cose rivestano interesse culturale in misura tale da giustificare l'assoggettamento a tutela, nel provvedimento di rilascio o di diniego dell'attestato di circolazione temporanea l'Ufficio di esportazione comunica al richiedente l'avvio del procedimento di dichiarazione ai sensi dell'articolo 14 del Codice; da quel momento sono applicabili, in via cautelare e a tutela delle cose medesime, le disposizioni in materia di vigilanza e ispezione, di sottoposizione delle cose stesse ad interventi manutentivi o di restauro e di loro alienazione (limitatamente all'obbligo di denuncia).



DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO IV – CIRCOLAZIONE

Via di San Michele n. 22, 00153 ROMA – tel. 06-6723 4484

PEC: mbac-dg-abap.servizio4@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio4@beniculturali.it

Le valutazioni dell'Ufficio di esportazione in merito al rilascio o meno dell'attestato di circolazione temporanea devono essere in linea con gli indirizzi generali stabiliti con decreto del Ministro, sentito il competente organo consultivo, ai sensi del comma 4 dell'articolo 71. Nei casi di uscita temporanea dei beni e delle cose di cui all'articolo 65, comma 1 e comma 2, lettera *a*), per manifestazioni, mostre o esposizioni d'arte di alto interesse culturale (articolo 66 del Codice) o per arredo delle sedi diplomatiche o consolari all'estero (articolo 67, comma 1, lettera *b*)) o, ancora, per analisi, indagini ed interventi di conservazione e restauro da eseguirsi necessariamente all'estero (articolo 67, comma 1, lettera *c*)), deve essere previamente acquisita l'autorizzazione ministeriale ai sensi dell'articolo 48, comma 6. Tale autorizzazione è rilasciata dalla Direzione generale su parere della competente Soprintendenza. Le cose di cui all'articolo 65, comma 3, che per la prima volta vengono rese note all'Amministrazione in sede di richiesta dell'autorizzazione all'esportazione temporanea, necessitano unicamente della garanzia assicurativa e non della detta autorizzazione ministeriale ai sensi dell'articolo 48, comma 6. Le stesse devono in ogni caso essere fisicamente presentate alla Commissione di esportazione per l'eventuale applicazione del comma 3 dello stesso articolo 71, che prevede la possibilità di avvio del procedimento di dichiarazione dell'interesse culturale qualora ne ricorrano le condizioni.

L'attestato di circolazione temporanea deve essere rilasciato e comunicato all'interessato nel termine di quaranta giorni dalla presentazione dell'oggetto per il quale è stato richiesto. Esso contiene prescrizioni specifiche atte a garantire l'integrità e la sicurezza del bene per la movimentazione e il trasporto durante la sua permanenza all'estero nonché, per le sole ipotesi di uscita previste dall'articolo 66, comma 1, la garanzia di restituzione a fine manifestazione (da rilasciarsi ai sensi della L. 14 gennaio 2013, n. 5, recante "*Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, fatta a New York il 2 dicembre 2004, nonché norme di adeguamento all'ordinamento interno*"), il termine per il rientro del bene o della cosa nel territorio nazionale, che può essere prorogato ma non può comunque superare i diciotto mesi dalla sua uscita. Negli altri casi di uscita temporanea, il termine per il rientro non può essere fissato in via generale, ma va determinato caso per caso, in quanto esso è evidentemente connesso alla tipologia della causale giustificativa dell'uscita.

In analogia con quanto disposto dall'articolo 48 del Codice con riferimento al prestito di opere per mostre ed esposizioni in ambito nazionale, il comma 6 dell'articolo in esame impone all'interessato l'obbligo di assicurare il bene o la cosa per il valore indicato nella domanda di rilascio dell'attestato di circolazione temporanea; quando però si tratti di uscita temporanea per partecipazione a mostre o altre



DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO IV – CIRCOLAZIONE

Via di San Michele n. 22, 00153 ROMA – tel. 06-6723 4484

PEC: mbac-dg-abap.servizio4@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio4@beniculturali.it

manifestazioni di carattere culturale all'estero promosse dal Ministero o, con la partecipazione statale, da enti od istituti pubblici o da organismi sopranazionali, l'assicurazione può essere sostituita dall'assunzione diretta del rischio da parte dello Stato.

Per l'uscita temporanea dei beni culturali in senso proprio nonché delle cose di cui all'articolo 65, comma 3, del Codice è previsto anche il versamento di una cauzione, il cui importo è fissato in misura superiore del dieci per cento al valore del bene o della cosa accertato in sede di rilascio dell'attestato. La cauzione, che può essere costituita anche da polizza fideiussoria, non si applica nel caso di beni appartenenti allo Stato e alle amministrazioni pubbliche; il Ministero può inoltre esonerare dall'obbligo della cauzione istituzioni di particolare importanza culturale.

Non è soggetta ad assicurazione o a cauzione la temporanea uscita dei beni indicati nell'articolo 67, comma 1, qualora si tratti del mobilio privato dei titolari di incarichi presso sedi diplomatiche o consolari, istituzioni comunitarie e organizzazioni internazionali.

Articolo 72

Ingresso nel territorio nazionale

1. La spedizione in Italia da uno Stato membro dell'Unione europea o l'importazione da un Paese terzo delle cose o dei beni indicati nell'articolo 65, comma 3, sono certificati, a domanda, dall'ufficio di esportazione.

2. I certificati di avvenuta spedizione e di avvenuta importazione sono rilasciati sulla base di documentazione idonea ad identificare la cosa o il bene e a comprovarne la provenienza dal territorio dello Stato membro o del Paese terzo dai quali la cosa o il bene medesimi sono stati, rispettivamente, spediti o importati. Ai fini del rilascio dei detti certificati non è ammessa la produzione, da parte degli interessati, di atti di notorietà o di dichiarazioni sostitutive dei medesimi, rese ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.

3. I certificati di avvenuta spedizione e di avvenuta importazione hanno validità quinquennale e possono essere prorogati su richiesta dell'interessato.

4. Con decreto ministeriale possono essere stabilite condizioni, modalità e procedure per il rilascio e la proroga dei certificati, con particolare riguardo all'accertamento della provenienza della cosa o del bene spediti o importati.



DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO IV – CIRCOLAZIONE

Via di San Michele n. 22, 00153 ROMA – tel. 06-6723 4484

PEC: mbac-dg-abap.servizio4@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio4@beniculturali.it

A norma dell'articolo 72, è in facoltà del soggetto interessato chiedere all'Ufficio di esportazione la certificazione attestante la spedizione in Italia da uno Stato dell'Unione europea o l'importazione da uno Stato terzo delle cose di cui all'articolo 65, comma 3, del Codice, ovvero:

a) delle cose di interesse culturale, a chiunque appartenenti, che siano opera di autore non più vivente, la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni e il cui valore sia superiore a 13.500,00 euro (soglia che, come si è già rammentato, non si applica a reperti archeologici, pezzi o frammenti risultanti dallo smembramento di monumenti, archivi, incunaboli e manoscritti, e che comunque, fino al 31 dicembre 2019, non si applica neppure alle altre tipologie di cose, stante il disposto dell'articolo 1 del D.M. n. 305/2018, che ha novellato l'articolo 7 del D.M. n. 246/2018);

b) degli archivi e dei singoli documenti di interesse culturale appartenenti a privati;

c) delle cose rientranti nelle categorie di cui all'articolo 11, comma 1, lettere *f*), *g*) ed *h*).

I certificati di avvenuta spedizione (CAS) o importazione (CAI) hanno validità quinquennale e, a richiesta, possono essere 'rinnovati', a termini del primo comma dell'articolo 172 del R.D. n. 363/1913 (*rectius*: "prorogati", a termini del comma 3 dell'articolo 72 in esame), purché la relativa istanza sia presentata, allo stesso Ufficio dal quale è stata certificata l'avvenuta spedizione o importazione dell'oggetto d'arte in Italia, prima della scadenza del quinquennio di validità della detta certificazione (v., in proposito, il primo comma dell'articolo 172 del R.D. ult. cit.).

Relativamente alla questione dei termini di validità di detta certificazione, è da rilevare come il Codice abbia ripristinato la disposizione contenuta nell'articolo 42 della L. n. 1089/1939, che prevedeva appunto la quinquennialità di quello che veniva definito, con espressione onnicomprensiva, 'certificato di importazione' e la sua prorogabilità "di cinque in cinque anni". La norma era stata abrogata con la riforma della disciplina sulla circolazione internazionale dei beni culturali operata dalla L. n. 88/1998, che aveva innovato l'intero Capo IV della legge Bottai inserendovi, tra l'altro, l'articolo 39-*bis*, dedicato al tema della "importazione". Tale disposizione aveva avuto il merito di distinguere, sul piano formale ed in ossequio alla normativa comunitaria, la "spedizione" in Italia da uno Stato dell'Unione europea dalla "importazione" da uno Stato extraeuropeo.

La certificazione in ingresso temporaneo comporta la deroga al generale principio della territorialità della legge sottraendo la cosa che ne forma oggetto, per un determinato periodo di tempo, alla possibilità di applicazione della normativa nazionale di tutela, indipendentemente dall'interesse culturale rivestito dalla cosa medesima e pur restando detta cosa nel territorio della Repubblica. Durante il periodo di validità di detto certificato, la cosa può dunque essere ammessa all'uscita dai confini del



DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO IV – CIRCOLAZIONE

Via di San Michele n. 22, 00153 ROMA – tel. 06-6723 4484

PEC: mbac-dg-abap.servizio4@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio4@beniculturali.it

Paese, a prescindere da qualsivoglia valutazione d'interesse culturale, fatti ovviamente salvi gli obbligatori controlli intesi ad accertare che l'oggetto d'arte per il quale viene richiesta la riesportazione sia perfettamente corrispondente, tanto nel *corpus mechanicum* quanto nel *corpus mysticum*, all'oggetto d'arte di cui è stata a suo tempo certificata l'avvenuta spedizione o l'avvenuta importazione in Italia.

È appena il caso di rammentare, qualora ve ne fosse bisogno, che l'attestato di libera circolazione e i certificati di avvenuta spedizione e di avvenuta importazione non sono provvedimenti fra loro equiparabili.

L'attestato di libera circolazione è infatti rilasciato, si ribadisce, sulla base di una valutazione avente ad oggetto la qualità culturale della cosa in uscita; la sua validità temporalmente limitata, riferita esclusivamente all'esercizio della facoltà di trasferire definitivamente il bene all'estero, ha la sua ragion d'essere nel continuo progredire delle conoscenze e nel possibile mutamento delle circostanze di fatto in base alle quali l'attestato di libera circolazione è stato a suo tempo emesso; da qui la facoltà, riconosciuta all'Amministrazione, di sottoporre nuovamente ad esame, decorso un determinato lasso temporale, un oggetto d'arte già a suo tempo ammesso all'uscita definitiva, ma ancora (o di nuovo) presente sul territorio nazionale allo spirare della validità dell'attestato di libera circolazione a suo tempo ottenuto. Per contro, una volta che la cosa ammessa all'uscita sia stata portata fuori dal territorio nazionale nell'arco di validità dell'autorizzazione ottenuta, essa non è subordinata ad alcuna ulteriore restrizione e può permanere all'estero per sempre, fatte salve le ipotesi di esercizio del potere generale di autotutela di cui all'articolo 21-*nonies* della L. n. 241/1990.

Il certificato di avvenuta spedizione, come quello di avvenuta importazione, è rilasciato invece sulla (sola) base di una descrizione dell'oggetto riportata, dall'importatore, nella richiesta di attestazione di ingresso temporaneo in Italia. L'Ufficio di esportazione cui la detta richiesta è rivolta, presa visione dell'oggetto cui la richiesta di attestato si riferisce, avrà l'onere di aggiungere, sulla richiesta di che trattasi, *“tutte quelle caratteristiche particolarità descrittive che l'importatore avesse tralasciate, o che fossero necessarie per identificare quando che sia le cose importate”* (v. terzo comma, primo periodo, dell'articolo 170 del R.D. n. 363/1913).

È bene evidenziare che l'importatore ha la facoltà, non il dovere, di richiedere l'attestazione di ingresso. Ovviamente l'importatore sarà indotto a richiedere la detta attestazione ogni qualvolta abbia un interesse effettivo al suo conseguimento, atteso che essa implica, quale conseguenza, come già detto poc'anzi, che la cosa di cui è certificato l'ingresso temporaneo in Italia non può essere assoggettata alle disposizioni vigenti in Italia per la tutela del patrimonio culturale, quale che ne sia il rilievo sotto il



DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO IV – CIRCOLAZIONE

Via di San Michele n. 22, 00153 ROMA – tel. 06-6723 4484

PEC: mbac-dg-abap.servizio4@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio4@beniculturali.it

profilo dell'interesse culturale.

Viceversa, l'attestato di libera circolazione è rilasciato, come già rammentato, sulla scorta di una valutazione tecnica che autorizza l'esportazione dell'opera qualora non caratterizzata da un interesse culturale di rilievo tale da richiederne la sottoposizione a tutela. Quando una cosa è dotata di un attestato di libera circolazione è libera di uscire ed entrare nel territorio della Repubblica senza alcun limite per tutto il periodo di validità dell'attestato. La certificazione di (re)ingresso, per il caso che essa, dopo la prima uscita dal territorio nazionale, a seguito della prima autorizzazione, vi rientri per qualunque motivo, non è dunque necessaria, purché tale movimentazione avvenga nel periodo di validità dell'attestato di libera circolazione originario.

Tuttavia, si è dato più volte il caso di un'opera d'arte che, uscita dal territorio nazionale munita di attestato di libera circolazione e poi reimportata a seguito di alienazione avvenuta all'estero, sia stata presentata agli Uffici di esportazione, pur essendo ancora vigente l'attestato di libera circolazione rilasciatole a suo tempo, affinché fosse dotata di un certificato di avvenuta spedizione o importazione che desse conto della nuova proprietà e dell'eventuale adeguamento del valore economico a suo tempo ritenuto congruo con la somma pagata per l'acquisto.

Una tale richiesta è da ritenersi senz'altro inammissibile, tenuto conto della perdurante vigenza dell'attestato di libera circolazione originario. Anzi la stessa, qualora accolta, darebbe luogo all'emanazione di un atto illegittimo in quanto viziato da eccesso di potere sotto l'assorbente profilo sintomatico dello sviamento di potere, non essendo compito di questa Amministrazione certificare assetti proprietari, valori economici e quant'altro riguardi opere esentate dalla sottoposizione alla legislazione nazionale di tutela.

Infatti, se un'opera è provvista di un attestato di libera circolazione significa che è stata valutata nel merito come non caratterizzata da un grado di rilevanza culturale tale da costituire presupposto per la sua ascrizione al patrimonio nazionale e pertanto, per tutto il periodo di tempo durante il quale il detto attestato è valido, non è assoggettabile alle disposizioni del Codice. Ne consegue che la cosa non può più essere oggetto di alcuna istanza ai sensi del Codice, a meno che non intervenga una revoca o annullamento dell'attestato di libera circolazione rilasciato.

Conseguentemente, per ottenere il certificato di avvenuta spedizione o importazione, l'importatore deve attendere la scadenza dell'attestato che varrà fino alla sua naturale decorrenza e che, all'occorrenza, può essere accompagnato dalla documentazione attestante l'eventuale cambio di proprietà nel frattempo intercorso (fattura, lascito testamentario, etc.). Oltre a fornire la documentazione richiesta a norma del D.M. n. 246/2018, corredata dalla compilazione dei modelli A1-A2 o B1-B2, l'importatore deve riconsegnare



DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO IV – CIRCOLAZIONE

Via di San Michele n. 22, 00153 ROMA – tel. 06-6723 4484

PEC: mbac-dg-abap.servizio4@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio4@beniculturali.it

l'attestato scaduto, anche se intestato a un proprietario diverso. Infatti, il nuovo proprietario di un oggetto che rientra in Italia dopo esserne uscito con regolare attestato di libera circolazione può utilizzare quel documento fino alla sua scadenza, purché lo accompagni con la documentazione attestante il cambio di proprietà.

La previsione di un termine temporale di validità della certificazione di ingresso temporaneo ha lo scopo di consentire all'interessato, entro quel termine, di rispettare in altri Paesi comunitari o riesportare fuori dall'Unione, l'oggetto cui la certificazione stessa si riferisce, munito di un attestato di libera circolazione 'a scarico' che viene emesso come atto dovuto dal medesimo Ufficio di esportazione che ha rilasciato la certificazione di ingresso, e per l'ottenimento del quale è sufficiente, ai sensi dell'articolo 173 del R.D. n. 363/1913, presentare la cosa e riconsegnare il certificato di ingresso temporaneo al medesimo Ufficio di esportazione che lo ha rilasciato, il quale, a termini del secondo comma dell'articolo 173 testé citato, "*avrà cura di eseguire i più accurati riscontri per accertare l'identità della cosa*", ossia per verificare la esatta corrispondenza, tanto nel *corpus mechanicum* che nel *corpus mysticum*, fra la cosa presentata all'uscita e quella che è stata oggetto della certificazione di ingresso temporaneo. Corre l'obbligo di richiamare l'attenzione sul fatto che, a differenza di quello ordinario, l'attestato di libera circolazione 'a scarico' non è un lasciapassare che può essere usato a piacimento per tutto il periodo di validità, bensì l'attestazione conclusiva di un procedimento avviato con la richiesta e l'ottenimento della certificazione d'ingresso 'temporaneo'. Come tale è utilizzabile una sola volta.

La certificazione di ingresso temporaneo (sia essa CAS o CAI) è rilasciata in base all'esibizione di documenti idonei ad identificare l'oggetto da introdurre in Italia e a comprovarne, in maniera oggettiva, la provenienza dal territorio dello Stato estero dal quale risulta spedito o importato. Proprio al fine di assicurare l'oggettività di una tale certificazione, l'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 72 in esame ha escluso che la provenienza estera degli oggetti d'arte possa essere comprovata da atti di notorietà rilasciati dall'interessato stesso o da dichiarazioni sostitutive dei medesimi, anche se rilasciati da soggetto straniero: deve trattarsi di certificazione oggettiva (quale fattura, certificazione d'acquisto presso casa d'aste, etc.) attestante la provenienza estera degli oggetti. Qualora gli interessati non provvedano all'eventuale proroga dei certificati in ingresso entro i cinque anni di validità degli stessi, allo scadere del termine gli oggetti che si trovano in regime di spedizione o importazione temporanee sono automaticamente assoggettati alle disposizioni della normativa nazionale di tutela, ivi comprese quelle relative ai controlli sulla circolazione oltre frontiera.



DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO IV – CIRCOLAZIONE

Via di San Michele n. 22, 00153 ROMA – tel. 06-6723 4484

PEC: mbac-dg-abap.servizio4@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio4@beniculturali.it

Il comma 4 dell'articolo 72 stabilisce che le condizioni, modalità e procedure per il rilascio e la proroga dei certificati di ingresso temporaneo, soprattutto per quanto riguarda l'accertamento della provenienza della cosa, possono essere disposti con decreto ministeriale. Alla normativa regolamentare è dunque demandato il compito di completare la disciplina legislativa per entrambi i tipi di certificazione, e non per il solo certificato di avvenuta importazione come avveniva nel previgente regime (v. l'articolo 70, comma 2, del Testo unico del 1999). Tale completamento è oggi rappresentato dal Capo I (articoli 1-5) del D.M. n. 246/2018, con i relativi modelli, per il quale si rinvia alla parte II del presente atto di indirizzo.

Si ricorda che dall'entrata in vigore del predetto decreto è possibile procedere ai rinnovi dei certificati d'ingresso mediante caricamento delle istanze sul Sistema Informativo Uffici Esportazione, utilizzando i modelli C1-C2 allegati al rammentato decreto n. 246/2018, avendo altresì cura di inoltrare, a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, la documentazione in originale alla Direzione generale competente per la necessaria autorizzazione. Tali modelli diventeranno effettivamente compilabili *on-line* alla conclusione dei lavori di implementazione e adeguamento del sistema stesso.

Considerate le conseguenze che il rilascio delle certificazioni in ingresso comporta sotto il profilo della tutela, gli Uffici di esportazione sono invitati a porre la massima attenzione nell'esame delle richieste che ad essi pervengono. Se infatti è vero che il rilascio della certificazione di avvenuta importazione o spedizione prescinde dall'eventuale interesse rivestito dall'oggetto per il quale è richiesta la certificazione in ingresso temporaneo per il patrimonio culturale nazionale, e che il rilascio di tale certificazione è subordinato all'inverarsi delle condizioni previste e dettagliatamente descritte dal D.M. n. 246/2018, è altresì vero che l'Ufficio di esportazione, prima di rilasciarla, è tenuto ad effettuare gli stessi controlli sopra richiamati con riguardo alla procedibilità dell'istanza per l'uscita definitiva. In altre parole, non è possibile rilasciare un certificato di avvenuta spedizione o avvenuta importazione in relazione a cose di cui non sia stata previamente accertata, anche con il supporto del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale:

- l'eventuale presenza delle cose stesse nella banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti di cui all'articolo 85 del Codice;
- la legittimità dell'uscita dai confini nazionali, qualora si tratti di cose la cui provenienza dall'Italia appaia acclarata da documenti, notizie, testimonianze e pubblicazioni che ne comprovino la presenza certa sul territorio nazionale in anni antecedenti, e che può essere dimostrata solo attraverso la produzione delle relative attestazioni rilasciate da un Ufficio di esportazione;
- la legittimità della loro provenienza;



DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO IV – CIRCOLAZIONE

Via di San Michele n. 22, 00153 ROMA – tel. 06-6723 4484

PEC: mbac-dg-abap.servizio4@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio4@beniculturali.it

- la legittimità della proprietà o della detenzione dichiarate;
- la loro autenticità;
- il legittimo possesso, qualora si tratti di beni archeologici;
- l'eventuale presenza, in relazione ai detti oggetti, di un attestato di libera circolazione in corso di validità, per i motivi sopra richiamati.

Articolo 73

Denominazioni

1. Nella presente sezione e nella sezione III di questo Capo si intendono:

a) per «regolamento CE» il regolamento (CE) n. 116/2009 del 18 dicembre 2008 del Consiglio relativo all'esportazione di beni culturali;

b) per «direttiva UE» la direttiva n. 2014/60/UE del 15 maggio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012;

c) per «Stato richiedente», lo Stato membro dell'Unione europea che promuove l'azione di restituzione a norma della sezione III.

Articolo 74

Esportazione di beni culturali dal territorio dell'Unione europea

1. L'esportazione al di fuori del territorio dell'Unione europea degli oggetti indicati nell'allegato A è disciplinata dal regolamento CE e dal presente articolo.

2. Ai fini di cui all'articolo 3 del regolamento CE, gli uffici di esportazione del Ministero sono autorità competenti per il rilascio delle licenze di esportazione. Il Ministero redige l'elenco di detti uffici e lo comunica alla Commissione europea; segnala, altresì, ogni eventuale modifica dello stesso entro due mesi dalla relativa effettuazione.

3. La licenza di esportazione prevista dall'articolo 2 del regolamento CE è rilasciata dall'ufficio di esportazione contestualmente all'attestato di libera circolazione, ed è valida per un anno. La detta licenza può essere rilasciata, dallo stesso ufficio che ha emesso l'attestato, anche non contestualmente



DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO IV – CIRCOLAZIONE

Via di San Michele n. 22, 00153 ROMA – tel. 06-6723 4484

PEC: mbac-dg-abap.servizio4@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio4@beniculturali.it

all'attestato medesimo, ma non oltre quarantotto mesi dal rilascio di quest'ultimo.

4. *Per gli oggetti indicati nell'allegato A, l'ufficio di esportazione può rilasciare, a richiesta, anche licenza di esportazione temporanea, alle condizioni e secondo le modalità stabilite dagli articoli 66, 67 e 71.*

5. *Le disposizioni della sezione 1-bis del presente capo non si applicano agli oggetti entrati nel territorio dello Stato con licenza di esportazione rilasciata da altro Stato membro dell'Unione europea a norma dell'articolo 2 del regolamento CE, per la durata di validità della licenza medesima.*

Gli articoli 73 e 74, che formano la Sezione II del Capo V del Codice, sono dedicati all'esportazione dei beni culturali dal territorio dell'Unione europea. L'articolo 73, in particolare, individua, alle lettere *a*) e *b*), le norme europee alle quali dare attuazione (rispettivamente, il regolamento CE n. 116/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, in materia di esportazione di beni culturali, e la direttiva n. 2014/60/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato dell'Unione europea), mentre, alla lettera *c*), definisce 'Stato richiedente' lo Stato membro dell'Unione europea che promuove l'azione di restituzione a norma della Sezione III dello stesso Capo V del Titolo I della Parte Seconda del Codice (recante la "*Disciplina in materia di restituzione, nell'ambito dell'Unione europea, di beni culturali illecitamente usciti dal territorio di uno Stato membro*": cfr. articoli 75-86).

L'articolo 74, che non ha introdotto novità sostanziali rispetto alle previsioni dell'articolo 11 della L. n. 88/1998 e dell'articolo 72 del Testo unico del 1999, stabilisce, al comma 1, che è soggetta alla disciplina del regolamento CE n. 116/2009 (e dello stesso articolo 74) l'esportazione al di fuori dell'Unione europea di quindici categorie di oggetti, distintamente elencate nell'allegato A al Codice.

Specificamente, alla lettera A di detto allegato sono indicate le tipologie di oggetti ed alla lettera B del medesimo allegato le soglie di valore a partire dalle quali è necessario, ai fini della circolazione di detti oggetti al di fuori dell'Unione europea, il rilascio della licenza di esportazione.

In pratica, ai fini della circolazione in ambito extracomunitario, la licenza di esportazione è sempre obbligatoria, quale che sia il valore economico degli oggetti da esportare, quando si tratti, nell'ordine, di:

- reperti archeologici aventi più di cento anni provenienti da
 - a) scavi e scoperte terrestri o sottomarine;
 - b) siti archeologici;
 - c) collezioni archeologiche;
- elementi, costituenti parte integrante di monumenti artistici, storici o religiosi e provenienti dallo



DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO IV – CIRCOLAZIONE

Via di San Michele n. 22, 00153 ROMA – tel. 06-6723 4484
PEC: mbac-dg-abap.servizio4@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio4@beniculturali.it

smembramento dei monumenti stessi, aventi più di cento anni;

- incunaboli e manoscritti, compresi le carte geografiche e gli spartiti musicali, isolati o in collezione;

- archivi e supporti, comprendenti elementi di qualsiasi natura aventi più di cinquanta anni.

Invece, per gli oggetti di seguito indicati, il rilascio della licenza di esportazione, ai fini della loro circolazione fuori dal territorio dell'Unione, è obbligatorio in relazione alle soglie di valore riportate per ciascuna delle tipologie specificate:

euro 13.979,50 qualora si tratti di esportare

- mosaici, diversi da quelli rinvenuti da reperti archeologici o dallo smembramento di monumenti, realizzati interamente a mano con qualsiasi materiale, aventi più di settanta anni e non appartenenti all'autore, nonché disegni fatti interamente a mano su qualsiasi supporto;

- incisioni, stampe, serigrafie e litografie originali e relative matrici nonché manifesti originali, aventi più di settanta anni e non appartenenti all'autore;

- fotografie, film e relativi negativi, aventi più di settanta anni e non appartenenti all'autore;

- carte geografiche stampate aventi più di duecento anni;

euro 27.959,00 qualora si tratti di esportare

- acquerelli, guazzi e pastelli eseguiti interamente a mano su qualsiasi supporto;

euro 46.598,00 qualora si tratti di esportare

- opere originali dell'arte statuaria o dell'arte scultorea e copie ottenute con il medesimo procedimento dell'originale, diverse da quelle rinvenuti da reperti archeologici, aventi più di settanta anni e non appartenenti all'autore;

- libri aventi più di cento anni, isolati o in collezione;

- collezioni ed esemplari provenienti da collezioni di zoologia, botanica, mineralogia, anatomia, nonché collezioni aventi interesse storico, paleontologico, etnografico o numismatico;

- mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni;

- altri oggetti di antiquariato non contemplati dalle categorie espressamente previste nella lettera A dell'allegato in questione, aventi più di settanta anni;

euro 139.794,00 qualora si tratti di esportare



DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO IV – CIRCOLAZIONE

Via di San Michele n. 22, 00153 ROMA – tel. 06-6723 4484

PEC: mbac-dg-abap.servizio4@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio4@beniculturali.it

- quadri e pitture, che siano diversi tanto da acquerelli, guazzi e pastelli eseguiti interamente a mano su qualsiasi supporto (per i quali sussiste la soglia di valore di euro 27.959,00, come detto in precedenza) quanto da mosaici realizzati interamente a mano con qualsiasi materiale (per i quali, come già detto, sussiste la soglia di valore di euro 13.979,50), fatti interamente a mano su qualsiasi supporto e con qualsiasi materiale, aventi più di settanta anni e non appartenenti all'autore.

Il comma 2 dell'articolo 74 in esame stabilisce che le autorità competenti per il rilascio delle licenze di esportazione sono gli Uffici di esportazione del Ministero, il quale è tenuto a compilare l'elenco di detti Uffici e a comunicarlo alla Commissione europea nonché a segnalare ogni eventuale modifica del medesimo elenco entro due mesi dalla sua eventuale effettuazione.

Il comma 3 dello stesso articolo dispone che l'esportazione dei beni culturali dal territorio dell'Unione europea è subordinata al rilascio, da parte dell'Ufficio di esportazione, della relativa licenza, rilascio che può avvenire contestualmente a quello dell'attestato di libera circolazione. La licenza di esportazione è valida per un anno e può essere rilasciata, dallo stesso Ufficio che ha emesso l'attestato di libera circolazione, anche non contestualmente all'attestato, sebbene non oltre quarantotto mesi dalla data di emanazione di quest'ultimo. È tuttavia necessario sottolineare che le licenze attualmente rilasciate dagli Uffici di esportazione riportano, nelle more dell'adeguamento del Sistema Informativo Uffici Esportazione (SUE), la previgente durata di sei mesi, che, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del D.M. n. 246/2018, può essere prorogata *“fino a raggiungere il termine di un anno, previa domanda da presentare, prima della scadenza, all'ufficio di esportazione emittente”*.

Con riferimento alle quindici categorie di oggetti di cui alla lettera A dell'allegato A, a termini del comma 4 dell'articolo 74, l'Ufficio di esportazione può rilasciare, a richiesta dell'interessato e secondo le stesse condizioni e modalità stabilite dagli articoli 66, 67, 71 del Codice, anche la licenza di esportazione temporanea.

Il comma 5 dello stesso articolo stabilisce che le disposizioni della Sezione I-bis del Capo V del Codice (articoli 65-72) non si applicano agli oggetti entrati nel territorio dello Stato a seguito di licenza di esportazione rilasciata da altro Stato dell'Unione europea per la durata di validità della medesima. Ne consegue che per uno stesso bene non possono essere contemporaneamente vigenti sia la licenza d'esportazione che il certificato di avvenuta spedizione (CAS) o importazione (CAI) e che, pertanto, il



DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO IV – CIRCOLAZIONE

Via di San Michele n. 22, 00153 ROMA – tel. 06-6723 4484

PEC: mbac-dg-abap.servizio4@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio4@beniculturali.it

soggetto interessato ad ottenere il CAS o il CAI dovrà attendere la scadenza di detta licenza prima procedere alla richiesta del certificato.



DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO IV – CIRCOLAZIONE

Via di San Michele n. 22, 00153 ROMA – tel. 06-6723 4484

PEC: mbac-dg-abap.servizio4@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio4@beniculturali.it

II

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE FONTI NORMATIVE E DEGLI ATTI DI INDIRIZZO AMMINISTRATIVI REGOLANTI RUOLO E FUNZIONI DEGLI UFFICI DI ESPORTAZIONE

È opportuno a questo punto soffermarsi sull'assetto organizzativo e sul concreto funzionamento degli Uffici di esportazione, nonché sulle fonti normative e di indirizzo amministrativo che ne disciplinano compiti ed attività. Al riguardo si rappresenta quanto segue.

La regolamentazione degli Uffici di esportazione, già contenuta nella prima legge di organizzazione degli uffici e del personale delle antichità e belle arti (v. il Capo IV, articoli 42-46, della L. 27 giugno 1907, n. 386, oggi non più vigente), trova il suo definitivo assetto, tuttora in vigore, con il R.D. 31 dicembre 1923, n. 3164, recante “*Nuovo ordinamento delle Soprintendenze alle opere di antichità e d’arte*”.

Gli Uffici di esportazione sono regolati, al Capo IV di detto R.D., dagli articoli 26, 27 e 28, la cui perdurante vigenza è stata confermata dal D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179 (“*Disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970 di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, ai sensi dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246*”), c.d. ‘Decreto salva-leggi’), e precisamente dal combinato disposto costituito dall’articolo 1, comma 1, e dal n. 168 dell’allegato 1 al detto D.Lgs., che ha sancito, appunto, la permanenza in vigore degli articoli 26, 27, 28 e 34 del R.D. n. 3164/1923.

In basi agli articoli testé richiamati, gli Uffici di esportazione degli oggetti di antichità e d’arte:

- “rilasciano il permesso di esportazione degli oggetti per i quali [l’esportazione] è consentita”; “promuovono l’esercizio del diritto, spettante allo Stato, di acquistare gli oggetti presentati per l’esportazione”; “vigilano ad impedire l’esportazione clandestina” (v. R.D. ult. cit., articolo 26, primo comma, lettere *a, c, d*);

- “sono istituiti in città ove hanno sede le Soprintendenze”, ma “il Governo [...] è autorizzato ad istituire uffici di esportazione anche in altre località, quando sia richiesto dalla migliore tutela del patrimonio artistico nazionale” (il che significa che essi sono organismi distinti dalle Soprintendenze: v. R.D. ult. cit., articolo 27, primo e secondo comma);

- “Il soprintendente determina ogni biennio quali funzionari debbano prestarvi ordinario servizio e può delegare ad uno di essi la direzione dell’ufficio”; e qualora “l’ufficio di esportazione sia istituito in città che



DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO IV – CIRCOLAZIONE

Via di San Michele n. 22, 00153 ROMA – tel. 06-6723 4484

PEC: mbac-dg-abap.servizio4@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio4@beniculturali.it

non sia sede di Soprintendenza, il Ministro ne affida la direzione ad un direttore o ad altro funzionario scientifico e tecnico” (v. R.D. ult. cit., articolo 28, secondo e terzo comma);

- “Il giudizio sulla esportabilità delle cose presentate per l’esportazione è pronunciato da tre componenti dell’ufficio a maggioranza di voti” (v. R.D. ult. cit., articolo 28, quinto comma).

Pertanto, sulla base della normativa sopra riportata, l’Ufficio di esportazione è una struttura periferica del Ministero, che ha un proprio direttore.

Occorre a questo punto chiedersi quale sia la corretta interpretazione della formula riportata al quinto comma dell’articolo 28 del R.D. ult. cit., secondo la quale “Il giudizio sulla esportabilità delle cose presentate [...] è pronunciato da tre componenti dell’ufficio a maggioranza di voti”. Al ‘giudizio’ espresso dalla commissione fa seguito il formale provvedimento di autorizzazione o diniego all’esportazione, emesso dal direttore dell’Ufficio, abilitato ad esprimerne la volontà.

Come già detto, nelle loro valutazioni circa il rilascio o il rifiuto dell’attestato di libera circolazione, i componenti degli Uffici di esportazione sono tenuti ad attenersi agli indirizzi di carattere generale di cui all’articolo 68, comma 4, del Codice.

Orbene, con riferimento ai materiali bibliografici appartenenti a privati, in attuazione di quanto stabilito all’articolo 16, comma 1-*sexies*, della L. 6 agosto 2015, n. 125 (“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali”), tali indirizzi sono stati dettati al punto I della circolare della Direzione generale Biblioteche e Istituti culturali n. 102 del 27 settembre 2016, espressamente dedicato all’accertamento dell’interesse culturale dei beni bibliografici anche nel caso in cui lo stesso avvenga “in sede di Commissione interna agli Uffici Esportazione”. Per le raccolte librarie, ai fini dell’individuazione dell’eccezionale interesse culturale di cui all’articolo 10, comma 3, lettera c), del Codice, detta circolare raccomanda che nelle relazioni tecnico-scientifiche redatte dai funzionari incaricati vengano indicati:

“- il valore di eccezionalità della raccolta, nel suo insieme come ‘unicum’ e/o, nel dettaglio, di particolari fondi o collezioni specialistiche;

- l’eventuale rischio di un suo smembramento;

- se una parte di una raccolta possa o debba essere scorporata da un eventuale vincolo;



DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO IV – CIRCOLAZIONE

Via di San Michele n. 22, 00153 ROMA – tel. 06-6723 4484

PEC: mbac-dg-abap.servizio4@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio4@beniculturali.it

- *l'appartenenza della raccolta a personaggi prestigiosi in ambito culturale, storico, letterario, artistico, scientifico, sociale, e se la medesima possa contribuire a sviluppare lo studio del personaggio e della sua opera;*

- *la presenza di particolari annotazioni autografe, dediche, appunti, note varie manoscritte, facenti parte integrante dell'insieme e che connotano l'eccezionalità della raccolta”.*

Per i singoli esemplari, ai fini dell'individuazione dell'interesse particolarmente importante riconducibile al carattere di rarità e pregio di cui alle lettere c) e d) del comma 4 dell'articolo 10 del Codice, la circolare n. 102/2016 prescrive che le suddette relazioni tecnico-scientifiche debbano indicare:

“- *i dati risultanti dalla ricerca in specifiche banche dati nazionali e internazionali;*

- *l'appartenenza dell'autore o dell'opera ad un determinato contesto culturale, scuola o territorio che rivestano interesse culturale, con particolare attenzione alla produzione nazionale;*

- *il pregio della legatura, il valore del manufatto, le sue particolari qualità tecniche-artigianali, le illustrazioni;*

- *gli elementi di unicità dell'esemplare, delle note di possesso, della provenienza;*

- *gli esiti della ricerca sul data base del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio, nei casi in cui sia necessario accertare la provenienza lecita del bene ai fini del rilascio dell'ALC (attestato di libera circolazione);*

- *lo stato di conservazione”.*

A margine, giova tuttavia rilevare che la casistica fornita dalla circolare in parola non è esaustiva, in quanto, oltre all'interesse storico diretto ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera c), e comma 4, lettere c) e d), sarà opportuno che, in sede di esame presso gli Uffici di esportazione, venga altresì valutata la sussistenza nei materiali bibliografici in esame dell'interesse relazionale di cui all'articolo 10, comma 3, lettera d), del Codice, pertinente al possibile riferimento di detti materiali “*con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere*”, ponendo a tal fine attenzione, esemplificativamente, ad elementi quali le note di possesso, di studio e di lavoro, contemporanee o posteriori alle date di pubblicazione degli esemplari.

Per quanto attiene ai materiali di interesse archivistico appartenenti a privati, la circolare della Direzione generale Archivi n. 52 del 22 novembre 2017 ha chiarito che resta soggetta ad autorizzazione l'uscita definitiva dal territorio della Repubblica degli archivi e dei singoli documenti appartenenti a privati che presentino interesse culturale, quale che ne sia il valore economico, e che per i materiali archivistici, siano essi archivi o singoli documenti, non trova applicazione, in sede di controllo all'esportazione, ai fini



DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO IV – CIRCOLAZIONE

Via di San Michele n. 22, 00153 ROMA – tel. 06-6723 4484

PEC: mbac-dg-abap.servizio4@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio4@beniculturali.it

della loro sottoposizione alla valutazione circa il rilascio o il diniego dell'attestato di libera circolazione, il discrimine temporale dei settanta anni, fissato, per le altre tipologie di cose di interesse artistico o storico, dall'articolo 65 del Codice.

Nella detta circolare, la Direzione generale Archivi *“al fine di fornire, in esercizio dei [...] poteri di direzione, indirizzo, coordinamento e controllo, di cui all'articolo 21, comma 1, del d.P.C.M. 29 agosto 2014, n. 171, indirizzi operativi di massima, nel cui rispetto andranno fatte le valutazioni, da parte dei competenti uffici, circa la sussistenza, nei materiali archivistici sottoposti al controllo preventivo ai fini della loro uscita dal territorio nazionale, dei profili di interesse culturale”*, ha rammentato e riproposto i *“principi di massima”* a suo tempo stabiliti, *in subiecta materia*, dalla circolare del Ministero dell'interno del 4 aprile 1974, n. 20, ovvero:

1) i documenti che risultino, una volta effettuati gli opportuni accertamenti, di pertinenza di Archivi di Stato o di enti pubblici non potranno in alcun caso essere 'esportati', ossia autorizzati ad uscire in via definitiva dal territorio nazionale. Si rileva, in proposito, che la stessa Direzione generale Archivi, con circolare n. 43 del 5 ottobre 2017, *“ha dettato principi e criteri per la individuazione dei fondi archivistici e dei singoli documenti che, in ragione della loro origine e tipologia, sono da ritenersi di pertinenza dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente o istituto pubblico, e per il cui recupero, qualora essi fossero rinvenuti in mano a soggetti non legittimati al loro possesso o alla loro detenzione, si dovrà procedere a norma delle vigenti disposizioni, come richiamate dalla citata circolare n. 43/2017”*;

2) per i documenti appartenenti a privati, dovrà procedersi alla distinzione in due categorie, a seconda che essi siano anteriori o posteriori all'anno 1550:

per la prima categoria *“si conferma il divieto tassativo, già sancito nella rammentata circolare del Ministero dell'interno n. 20/1974, di consentirne l'uscita definitiva dal territorio nazionale”*.

La seconda categoria va, a sua volta, suddivisa in due classi:

“- la prima (documenti che vanno dall'anno 1551 fino al 1815), per la quale l'uscita definitiva potrà essere consentita solo quando si tratti di copie o duplicati in genere;

- la seconda (documenti posteriori al 1815), per la quale l'uscita definitiva potrà essere normalmente consentita nei riguardi di quegli atti cui non dovesse riconoscersi evidente rilevanza storica”. Al riguardo, è il caso di ricordare che, secondo quanto affermato nella circolare in parola, *“il valore storico non va rapportato al singolo documento in sé considerato, ma piuttosto al contesto di cui esso costituisce testimonianza e di cui è parte integrante e inscindibile. Al momento di valutare l'interesse culturale [scil.: dei documenti presentati per l'esportazione], occorre quindi prendere in considerazione il complesso*



DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO IV – CIRCOLAZIONE

Via di San Michele n. 22, 00153 ROMA – tel. 06-6723 4484

PEC: mbac-dg-abap.servizio4@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio4@beniculturali.it

archivistico, tenendo presente la connessione logica e formale che collega tra loro i diversi documenti mediante quel vincolo di necessarietà denominato vincolo archivistico. Condizione, perché possa essere autorizzata l'uscita definitiva dei documenti e degli archivi dei quali non sia riconosciuta la rilevanza sotto il profilo storico-relazionale, storico-identitario o storico tout court, è che ne sia redatta una scheda descrittiva da conservarsi presso la Soprintendenza competente”.

La circolare della Direzione generale Archivi n. 52/2017 ha posto, altresì, in evidenza che *“vanno considerati parte integrante dei complessi archivistici di appartenenza tutti i materiali preparatori, qualunque ne sia la tipologia documentaria, quali disegni, lucidi, schizzi, bozzetti, figurini, abbozzi musicali”*, etc.

Per le cose di interesse artistico, storico, archeologico ed etnoantropologico, gli indirizzi di carattere generale per la valutazione del rilascio o del rifiuto dell'attestato di libera circolazione da parte degli Uffici di esportazione sono stati di recente dettati con D.M. 6 dicembre 2017, n. 537, che ha sostituito gli indirizzi di cui alla circolare del Ministero della Pubblica Istruzione del 13 maggio 1974.

Essi individuano sei *“elementi di valutazione”*, che rappresentano *“i principali presupposti o requisiti della cosa esaminata rilevanti ai fini della decisione”* alla quale sono chiamati gli Uffici di esportazione, e altrettanti *“criteri valutativi”*, ovvero *“profili interni di dettaglio della disamina relativa a ciascun elemento di valutazione”*, vale a dire:

1. qualità artistica dell'opera, da valutare in relazione al magistero esecutivo (da intendersi come *“la verifica della qualità formale e/o l'abilità tecnica impiegata nella realizzazione materiale dell'opera attraverso un esame visivo e/o attraverso strumenti tecnici di analisi [...] eventualmente a disposizione”*), alla capacità espressiva (da rilevarsi *“con strumenti conoscitivi di tipo storico e critico, attraverso valutazioni comparative con opere coeve dello stesso autore o del medesimo contesto geografico”*) e all'invenzione/originalità (ovvero *“l'invenzione non passeggera che essa introduce/produce nella tradizione divenendo stimolo per lo sviluppo futuro sotto diversi profili: culturale, artistico, linguistico, tecnico-funzionale”*);

2. rarità in senso qualitativo (*“legato alla rilevanza o alla diversità formale, contenutistica, tipologica e alla complessità tecnica di un manufatto”*) e/o quantitativo (*“connesso piuttosto alla sussistenza, al livello di presenza o di reperibilità di opere dello stesso autore o esemplari simili nel caso di strumenti scientifici o oggetti etnoantropologici per i quali, inoltre, sarà particolare motivo di rilevanza se l'oggetto stesso abbia avuto la funzione di prototipo nel suo ambito formale o funzionale”*), da valutare in rapporto a: *“un determinato autore, o centro, o scuola, o contesto di provenienza, anche qualora si tratti di ambiti stranieri”*;



DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO IV – CIRCOLAZIONE

Via di San Michele n. 22, 00153 ROMA – tel. 06-6723 4484

PEC: mbac-dg-abap.servizio4@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio4@beniculturali.it

“la tipologia, la cronologia, la morfologia dell’opera”; *“i materiali, le tecniche esecutive, anche nell’ambito della produzione artigianale o industriale”;* *“il grado di presenza in collezioni pubbliche o contesti privati vincolati nel territorio nazionale”;* *“la rilevanza storico-cronologica e/o il valore di prototipo per oggetti relativi alla storia della scienza, della tecnica, dell’industria”;*

3. rilevanza della rappresentazione, da intendersi come *“non comune livello di qualità e/o importanza culturale, storica, artistica, geografica o etnoantropologica”* della cosa in relazione ad *“aspetti di iconografia/iconologia”* e alla *“esistenza di importante documentazione o testimonianza storica, geografica o sociale, compresa la storia del costume”;*

4. appartenenza della cosa a un complesso e/o contesto storico, artistico, archeologico, monumentale, da valutarsi *“in rapporto alla disponibilità di elementi di conoscenza tali da consentire l’affermazione, sicura o documentabile in vario modo, della sua sussistenza nel caso concreto esaminato”* (pertanto, purché fondata su evidenze documentarie o su ricostruzioni plausibili, detta appartenenza potrà essere fatta valere, ai fini che qui interessano, anche se il complesso e/o contesto di riferimento non dovessero più sussistere);

5. testimonianza particolarmente significativa per la storia del collezionismo, da valutare in rapporto a *“una collezione privata rilevante – di formazione tanto storica, quanto contemporanea –”* o a *“un contesto particolare di storia locale”* e alla *“natura del complesso di appartenenza, che deve essere caratterizzato da una intenzione collezionistica riconoscibile o da legame con un complesso ben individuabile di tradizioni sociali e culturali”;*

6. testimonianza rilevante, sotto il profilo archeologico, artistico, storico, etnografico, di relazioni significative tra diverse aree culturali, anche di produzione e/o di provenienza straniera, con riferimento *“al caso di beni di qualunque epoca – compresi quelli di autore e/o provenienza straniera o di autori italiani per una committenza o un mercato straniero – che costituiscono tuttavia una testimonianza significativa del dialogo e degli scambi tra la cultura artistica, archeologica, antropologica italiana e il resto del mondo”.*

Con riferimento a quest’ultimo punto, si rimanda a quanto già delineato in precedenza, in sede di esame dell’articolo 64-bis del Codice.

Appare dunque evidente che qualora le caratteristiche sopra rappresentate esistano in un oggetto presentato all’esportazione, i componenti della commissione hanno il dovere di negare il permesso di esportazione e non possono sottrarsi a tale loro dovere, neppure deliberando a maggioranza, sulla base di (pretesi) motivi di opportunità.

Infatti, a conferma del costante operare, nel tempo, del principio di doverosità dell’azione di tutela, a prescindere da ogni diverso giudizio di opportunità, si richiama il disposto di cui alla Direttiva ministeriale



DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO IV – CIRCOLAZIONE

Via di San Michele n. 22, 00153 ROMA – tel. 06-6723 4484

PEC: mbac-dg-abap.servizio4@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio4@beniculturali.it

del 28 settembre 2005, prot. n. 24516 U.D.C., avente ad oggetto la “Adozione degli atti di individuazione dei beni culturali da parte degli uffici dell’amministrazione”.

Essa così dispone testualmente:

“L’adozione degli atti di individuazione e di conservazione e protezione dei beni culturali, di cui si sostanzia la funzione di tutela, implica il compimento di attività conoscitive e valutative che si riassumono, nella prevalente ricostruzione giuridica di tali fattispecie, nella nozione di discrezionalità tecnica.

Più in generale, si conviene sulla configurazione dell’atto di individuazione del bene culturale come atto essenzialmente dichiarativo (ancorché con effetti costitutivi di vincolo) della realtà culturale pregiuridica della cosa, che viene riconosciuta nella sua intrinseca oggettività e valutata sul piano archeologico o storico-artistico.

L’essenza dell’azione amministrativa si sostanzia, dunque, in questa fase, nel giudizio tecnico (ancorché formulato sulla base di scienze umane comprendenti e non di scienze cd. ‘esatte’ descrittive) sulla collocazione cronologica e storica del reperto, sulla sua definizione materiale e sul suo inquadramento nell’ambito degli studi e delle conoscenze di riferimento. Questo giudizio tecnico-discrezionale implica di regola una valutazione (conclusiva) sull’interesse culturale (e, in taluni casi, sul ‘grado’ di tale interesse) esibito dalla cosa oggetto di esame.

In questo ambito si è sempre escluso che l’amministrazione dei beni culturali possa svolgere apprezzamenti di discrezionalità amministrativa, coinvolgenti la comparazione tra interessi pubblici e tra interessi pubblici e privati al fine della scelta discrezionale su quale interesse debba in concreto prevalere e ricevere tutela. Si è sempre negato che questa amministrazione possa svolgere un tale tipo di apprezzamento in ragione del fatto che la scelta di prevalenza dell’interesse culturale è stata già compiuta una volta per tutte in apicibus dall’art. 9, secondo comma, Cost. e dalle norme di legge ordinaria interposte (dal testo unico del 1999 al codice del 2004, entrambi sotto questo profilo sostanzialmente confermativi dell’impostazione della storica legge ‘Bottai’ n. 1089 del 1939)”.

Da quanto finora esposto consegue, in sintesi, che se un oggetto presentato all’esportazione reca le caratteristiche contemplate da uno o più dei summenzionati atti di indirizzo amministrativi, inerenti, rispettivamente, i materiali di interesse bibliografico, quelli di interesse archivistico e le cose di interesse artistico, storico, archeologico ed etnoantropologico, di tale oggetto dovrà essere negata l’esportazione, non essendo dato alla commissione il potere di effettuare altre valutazioni di opportunità in merito alla imposizione del diniego all’esportazione ed al contestuale avvio del procedimento di vincolo. Ove mai la commissione, pur non contestando l’importanza artistica dell’oggetto, propenda per non vincolarlo sulla base



DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO IV – CIRCOLAZIONE

Via di San Michele n. 22, 00153 ROMA – tel. 06-6723 4484

PEC: mbac-dg-abap.servizio4@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio4@beniculturali.it

di valutazioni di opportunità, il direttore dell'Ufficio di esportazione, in quanto responsabile dell'attività complessiva dell'Ufficio medesimo, ha il dovere, sulla base del profilo di interesse culturale accertato, di procedere direttamente al diniego dell'attestato di libera circolazione e al contestuale avvio del procedimento di dichiarazione dell'interesse culturale ai sensi dell'articolo 68, comma 6, del Codice.

Da ultimo, corre l'obbligo di ricordare che il 19 giugno 2018 è stato registrato, dal competente Ufficio della Corte dei Conti preposto al controllo degli atti dell'Amministrazione per i beni e le attività culturali, il D.M. 17 maggio 2018, n. 246, recante "*Condizioni, modalità e procedure per la circolazione internazionale di beni culturali*". Il successivo 26 luglio è stato registrato dalla Corte dei Conti il D.M. 9 luglio 2018, n. 305, che, rispettivamente, integra l'articolo 7 (aggiungendovi il comma 6) e modifica l'articolo 9 (al comma 3) del precedente D.M. n. 246/2018.

Con riguardo alla disciplina recata dal detto D.M. n. 246/2018 (come integrato e modificato dal D.M. n. 305/2018), si rappresenta quanto segue.

1. Capo I ("*Importazione, spedizione e riesportazione*")

I primi cinque articoli del decreto disciplinano i procedimenti per il rilascio dei certificati di avvenuta importazione e di avvenuta spedizione, in Italia, rispettivamente da un Paese terzo e da uno Stato dell'Unione europea, delle cose o dei beni indicati all'articolo 65, comma 3, del Codice.

Le norme di riferimento sono il già esaminato articolo 72 del Codice e gli articoli 169-173 del R.D. n. 363/1913, per quanto ancora applicabili. L'articolo 72, comma 2, del Codice stabilisce che "*I certificati di avvenuta spedizione e di avvenuta importazione sono rilasciati sulla base di documentazione idonea ad identificare la cosa o il bene e a comprovarne la provenienza dal territorio dello Stato membro o del Paese terzo dai quali la cosa o il bene medesimi sono stati, rispettivamente, spediti o importati*". Lo stesso comma 2, al secondo periodo, precisa inoltre che "*Ai fini del rilascio dei detti certificati non è ammessa la produzione, da parte degli interessati, di atti di notorietà o di dichiarazioni sostitutive dei medesimi, rese ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*".

Tali certificati riguardano i soli materiali soggetti all'attestato di libera circolazione, comprese le cose di cui all'articolo 7 del D.M. n. 246/2018 fino al 31 dicembre 2019.

1.1. Domanda per il rilascio del certificato di avvenuta importazione

Per il rilascio del certificato di avvenuta importazione (CAI) previsto dall'articolo 72 del Codice – che attesta l'ingresso temporaneo in Italia da un Paese terzo – la domanda è presentata all'Ufficio di



DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO IV – CIRCOLAZIONE

Via di San Michele n. 22, 00153 ROMA – tel. 06-6723 4484

PEC: mbac-dg-abap.servizio4@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio4@beniculturali.it

esportazione, conformemente al modello di cui agli allegati A1 e A2 al D.M. n. 246/2018, entro e non oltre il termine di quaranta giorni dalla data d'ingresso nel territorio nazionale. Se il Paese terzo di esportazione assoggetta a controllo l'uscita di quella cosa, la domanda è corredata dalla licenza di esportazione rilasciata da quel Paese. Se il Paese terzo di esportazione non assoggetta a controllo l'uscita di quella cosa, la domanda è corredata dalla bolla doganale.

1.2. Domanda per il rilascio del certificato di avvenuta spedizione

Per il rilascio del certificato di avvenuta spedizione (CAS) previsto dall'articolo 72 del Codice – che attesta l'ingresso temporaneo in Italia da uno Stato dell'Unione europea – la domanda è presentata all'Ufficio di esportazione, conformemente al modello di cui agli allegati B1 e B2 al D.M. n. 246/2018, entro e non oltre il termine di quaranta giorni dalla data d'ingresso nel territorio nazionale.

Se lo Stato UE di spedizione assoggetta a controllo l'uscita di quella cosa, la domanda è corredata dallo specifico documento che, a norma della legislazione di quello Stato, ne autorizza la spedizione o l'esportazione anche temporanea.

Se lo Stato UE di spedizione non assoggetta a controllo l'uscita di quella cosa, la domanda è corredata dalla seguente documentazione comprovante la provenienza:

a) in caso di acquisto effettuato all'estero presso un mercante d'arte o una casa d'aste, una fattura di vendita o un verbale di aggiudicazione all'asta corredato da fotografie, cui andrà allegato anche un documento di trasporto che attesti la spedizione della cosa o del bene da quello Stato UE in Italia; se la vendita o l'asta non prevede che le cose siano fisicamente presenti nel luogo in cui la transazione si svolge, un documento redatto da un notaio o altro pubblico ufficiale che attesti di aver visionato e identificato le cose o i beni nel paese di spedizione;

b) in caso di cessione fra privati, un contratto sottoscritto da ambo le parti o, in mancanza, una dichiarazione congiunta delle parti contraenti resa davanti a un pubblico ufficiale abilitato a riceverla, corredati da fotografie, ai quali andrà allegato anche un documento di trasporto che attesti la spedizione della cosa o del bene culturale da quello Stato UE in Italia;

c) in caso di lascito testamentario, una copia conforme dell'atto testamentario che ha disposto della cosa o del bene, corredato da fotografie, alla quale andrà allegato anche un documento di trasporto che attesti la spedizione della cosa o del bene da quello Stato UE in Italia;

d) in caso di ingresso temporaneo della cosa o del bene per partecipazione a mostre o manifestazioni culturali, la richiesta di prestito corredata dal progetto scientifico e/o dal programma della manifestazione,



DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO IV – CIRCOLAZIONE

Via di San Michele n. 22, 00153 ROMA – tel. 06-6723 4484

PEC: mbac-dg-abap.servizio4@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio4@beniculturali.it

comprensiva di indicazione della durata dell'evento e dei tempi previsti per il rientro nello Stato UE, e l'atto che autorizza la movimentazione temporanea, se previsto;

e) in tutti gli altri casi, un documento redatto da un notaio o altro pubblico ufficiale che attesti di aver visionato e identificato le cose o i beni nello Stato UE di spedizione, corredato da fotografie, al quale andrà allegato anche un documento di trasporto che attesti la spedizione della cosa o del bene da quello Stato UE in Italia.

In caso di trasporto su strada, l'attestazione è resa mediante la lettera di vettura internazionale CMR (Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale su strada – Convention des Marchandises par Route), corredata dalla fattura di pagamento.

La recente espansione del commercio *on-line* ha reso altresì necessario fornire, all'articolo 2 del D.M. in parola, chiarimenti circa la spedizione o importazione per pacco postale.

1.3. Procedimento

L'articolo 3, comma 2, prevede la sospensione (per un massimo di trenta giorni) dei termini per il rilascio delle certificazioni in ingresso al fine di condurre accertamenti circa l'attendibilità della documentazione presentata, la provenienza e/o l'identità del bene; sospensione che deve essere comunicata immediatamente al soggetto che ha presentato la domanda. Si ricorda che l'Ufficio di esportazione è tenuto a controllare anche l'autenticità della cosa, la legittimità del possesso e della sua eventuale uscita originaria dal territorio nazionale.

1.4. Domanda di proroga dei certificati di avvenuta importazione e avvenuta spedizione

Per la proroga dei CAI e dei CAS l'articolo 4 dispone che la domanda sia presentata all'Ufficio di esportazione almeno sessanta giorni prima della scadenza del termine. Entro quaranta giorni, l'Ufficio di esportazione, compiuti i necessari accertamenti, trasmette la domanda alla Direzione generale competente, che nei successivi venti giorni autorizza o nega la proroga. Il modello per la domanda è quello di cui agli allegati C1 e C2 al D.M. n. 246/2018.

1.5. Riesportazione o spedizione verso un altro Stato UE

L'articolo 5 precisa quanto già risulta dal combinato disposto costituito dagli articoli 72 del Codice e 173 del R.D. n. 363/1913, ossia che, per l'uscita dal territorio nazionale delle cose temporaneamente importate o spedite in Italia, occorre che gli Uffici di esportazione rilascino, rispettivamente, la licenza di esportazione o l'attestato di libera circolazione. Si tratta di una procedura 'a scarico', che richiede perciò il



DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO IV – CIRCOLAZIONE

Via di San Michele n. 22, 00153 ROMA – tel. 06-6723 4484

PEC: mbac-dg-abap.servizio4@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio4@beniculturali.it

rilascio di un nuovo certificato di avvenuta importazione o spedizione, per il caso che la cosa rientri in Italia e l'interessato non intenda rendere definitivo tale ulteriore rientro.

2. Capo II (“Esportazione e libera circolazione”)

Gli articoli 6, 7 e 8 del Capo II del D.M. n. 246/2018 disciplinano le procedure relative alle cose di interesse culturale realizzate da meno di settanta anni e da più di cinquanta oppure da oltre settanta anni e a cui sia attribuito un valore inferiore a euro 13.500,00.

2.1. Dichiarazione comprovante la non assoggettabilità all’attestato di libera circolazione per le cose eseguite da meno di settanta anni e da più di cinquanta anni

L’articolo 6 riguarda le cose di interesse culturale realizzate da meno di settanta anni e da più di cinquanta. Il comma 1 dispone che la dichiarazione comprovante la non assoggettabilità all’attestato di libera circolazione, prevista dall’articolo 65, comma 4-*bis*, del Codice, sia presentata all’Ufficio di esportazione conformemente al modello di cui agli allegati D1 e D2 al D.M. n. 246/2018. Nel modello, fra gli altri dati, va indicato il valore economico della cosa. Tale indicazione si rende, infatti, necessaria sia ai fini dell’eventuale esercizio della facoltà di acquisto coattivo di cui all’articolo 70 del Codice, come specificato al comma 4 dell’articolo in esame, sia ai fini dell’eventuale rilascio della licenza di esportazione, ove il valore economico dichiarato superi la soglia prevista dal regolamento UE n. 116/2009 per la relativa tipologia, come specificato al comma 5 dell’articolo in questione.

2.2. Dichiarazione di eccezionale interesse ai sensi dell’articolo 10, comma 3, lettera *d-bis*), del Codice

Il comma 2 dell’articolo 6 prevede che l’Ufficio di esportazione, entro dieci giorni dalla presentazione della dichiarazione conforme agli allegati D1 e D2, se reputa che le cose di interesse culturale realizzate da meno di settanta anni e da più di cinquanta, di autore non vivente, rientrino fra quelle di cui all’articolo 10, comma 3, lettera *d-bis*), del Codice, chiede la presentazione fisica delle cose stesse e, nei successivi venti giorni, avvia il procedimento di dichiarazione di eccezionale interesse per l’integrità e la completezza del patrimonio culturale nazionale, dandone comunicazione all’interessato e alla competente Direzione generale.

In ordine all’adozione del provvedimento conclusivo del procedimento, è da sottolineare che mentre la lettera *d-bis*), come aggiunta al comma 3 dell’articolo 10 del Codice, nulla dispone al riguardo, il comma 3 dell’articolo 6 in esame ne attribuisce la competenza al Direttore generale di settore, al quale demanda l’adozione del provvedimento finale entro sessanta giorni dalla presentazione della dichiarazione di cui al comma 1 dell’articolo 6 in questione.



DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO IV – CIRCOLAZIONE

Via di San Michele n. 22, 00153 ROMA – tel. 06-6723 4484

PEC: mbac-dg-abap.servizio4@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio4@beniculturali.it

Al riguardo, però, si deve rilevare che siffatto meccanismo procedurale, dimezzando il termine per la conclusione del procedimento di dichiarazione dell'interesse culturale, fissato in centoventi giorni dall'allegato 1, procedimento n. 1, al D.P.C.M. n. 231/2010, ha altresì fortemente compresso il diritto, sancito in via generale dalla L. n. 241/1990, alla partecipazione al procedimento amministrativo da parte dei soggetti aventi titolo – partecipazione che (ove mai vi fosse bisogno di rammentarlo) è finalizzata non soltanto a garantire la tutela dell'interesse di cui il partecipante è titolare nei confronti del potere amministrativo, ma anche a mettere la pubblica amministrazione nelle condizioni di adottare una decisione ben ponderata, che tenga conto, ad integrazione delle proprie risultanze istruttorie, anche delle osservazioni eventualmente presentate dai partecipanti medesimi –, i quali, a termini dell'articolo 5, comma 2, del D.M. n. 495/1994, possono presentare memorie scritte e documenti entro un termine pari ai due terzi di quello fissato per la durata del procedimento (nel caso di specie, dunque, non più ottanta, bensì venti giorni). Infatti, secondo un autorevole e consolidato indirizzo giurisprudenziale, il termine temporale per la conclusione del procedimento può essere sì definito *“in un momento anteriore alla scadenza”* (v. Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 1243 del 21 settembre 1999), purché, beninteso, ciò avvenga *“unicamente nel rispetto di particolari esigenze di urgenza che devono essere puntualmente rappresentate dall'amministrazione (e che devono effettivamente ricorrere, è ovvio, sotto il profilo oggettivo)”* – in modo tale che *“la previsione normativa in oggetto si connoti di effettività, e non rimanga vana espressione di un principio non coniugato con le reali esigenze del privato”* – e tenuto conto che *“Del pari deve ritenersi che detto termine non possa essere talmente ridotto da risultare incongruo e non garantire la possibilità per il privato destinatario del provvedimento di controdedurre in fase procedimentale”* (v. Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 4576 del 23 settembre 2008).

Al fine di superare l'evidente distonia che sussiste fra la previsione dell'articolo 6 del D.M. n. 246/2018, da una parte, e le statuizioni in materia di partecipazione al procedimento amministrativo disciplinate dalla L. n. 241/1990 e il ricordato orientamento giurisprudenziale, dall'altra parte, appare dunque opportuno, come peraltro indicato precedentemente alle pp. 11-12, intendere il termine dei sessanta giorni di cui all'articolo 65, comma 4-bis, secondo periodo, quale termine entro il quale l'Ufficio di esportazione dovrà procedere, in uno con il provvedimento di diniego, all'avvio del procedimento di dichiarazione della cosa proposta per l'uscita definitiva; procedimento che dovrà proseguire, secondo la tempistica ordinaria, sotto la responsabilità della Soprintendenza competente.

2.3. Acquisto coattivo all'esportazione



DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO IV – CIRCOLAZIONE

Via di San Michele n. 22, 00153 ROMA – tel. 06-6723 4484

PEC: mbac-dg-abap.servizio4@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio4@beniculturali.it

Il comma 4 dell'articolo 6 prevede che, per le cose eseguite da meno di settanta anni e da più di cinquanta, il competente Ufficio di esportazione possa avviare il procedimento di acquisto coattivo con le medesime modalità previste dall'articolo 70 del Codice. Per analogia con i termini endoprocedimentali fissati per la dichiarazione di eccezionale interesse di cui al punto precedente, entro dieci giorni dalla presentazione della dichiarazione conforme agli allegati D1 e D2, l'Ufficio di esportazione chiede la presentazione fisica delle cose stesse e nei successivi venti giorni avvia il procedimento per l'acquisto coattivo al valore dichiarato, proponendolo alla Direzione generale competente e dandone comunicazione all'interessato.

2.4. Licenza di esportazione

L'elevazione a settanta anni della soglia cronologica sopra la quale le cose sono soggette all'attestato di libera circolazione comporta la non coincidenza con quella di cinquanta anni prevista dal regolamento UE 116/2009 sull'esportazione dei beni culturali verso Paesi terzi. Pertanto, per le cose aventi meno di settanta anni e più di cinquanta – che non richiedono l'attestato di libera circolazione di cui all'articolo 68 del Codice – potrebbe essere necessaria la licenza di esportazione prevista dal regolamento UE 116/2009 e dall'articolo 74 del Codice, laddove esse superino il valore della soglia prevista dalla norma comunitaria e dall'allegato A, lettera B del Codice medesimo. Di conseguenza, possono verificarsi casi nei quali l'Ufficio di esportazione debba procedere al solo rilascio della licenza di esportazione, senza il previo rilascio dell'attestato. Il comma 5 dell'articolo 6 dispone dunque che, per le cose aventi meno di settanta anni e più di cinquanta che rientrino nell'ambito di applicazione del regolamento UE 116/2009 in base al loro valore economico, la licenza di esportazione prevista dall'articolo 2 del medesimo regolamento debba essere richiesta dall'interessato contestualmente alla presentazione della dichiarazione di cui agli allegati D1 e D2. Per consentire i controlli in uscita richiesti dal regolamento UE 116/2009, l'oggetto dovrà essere fisicamente presentato all'Ufficio di esportazione, che rilascerà la licenza nei modi previsti dall'articolo 74 del Codice, a meno che non ritenga di avviare i procedimenti di dichiarazione dell'interesse culturale ai sensi dell'articolo 10, comma 3, ovvero di acquisto coattivo ai sensi dell'articolo 70 del Codice.

2.5. Proroga di validità degli attestati di libera circolazione e delle licenze di esportazione

L'articolo 8 consente la proroga di validità degli attestati di libera circolazione rilasciati dopo l'entrata in vigore della L. n. 124/2017, fino al termine dei cinque anni, e delle licenze di esportazione, fino al termine di un anno, da richiedersi, prima della scadenza, all'Ufficio di esportazione emittente. Si tratta degli attestati e delle licenze che dopo il 29 agosto 2017 sono stati rilasciati per la durata precedentemente prevista, ossia rispettivamente per tre anni e per sei mesi.



DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO IV – CIRCOLAZIONE

Via di San Michele n. 22, 00153 ROMA – tel. 06-6723 4484

PEC: mbac-dg-abap.servizio4@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio4@beniculturali.it

2.6. Sospensione dell'applicazione della procedura di autodichiarazione ai fini dell'esenzione dal rilascio dell'attestato di libera circolazione con riguardo alle cose aventi più di settanta anni e di valore economico inferiore a 13.500,00 euro

L'articolo 1 del D.M. n. 305/2018 aggiunge all'articolo 7 del D.M. n. 246/2018 (*“Procedure relative alle cose eseguite da oltre settant'anni con un valore inferiore a euro 13.500”*) il comma 6, a norma del quale l'applicazione delle disposizioni di cui al medesimo articolo è subordinata all'istituzione dell'anagrafe della circolazione internazionale e all'adeguamento del Sistema Informativo Uffici Esportazione (SUE), da attuarsi entro il termine previsto dal comma 1 dell'articolo 9 del medesimo D.M. n. 246/2018 (ossia entro il 31 dicembre 2019); adeguamento che dovrà consentire il controllo generalizzato sulle dichiarazioni di non assoggettabilità, delle cose che si intendono esportare, all'attestato di libera circolazione.

Ai fini della corretta applicazione dell'integrazione introdotta dal D.M. n. 305/2018, gli Uffici di esportazione, fino alla data del 31 dicembre 2019 o fino ad un'eventuale nuova disposizione impartita in data anteriore, continueranno a rilasciare gli attestati di libera circolazione di cui all'articolo 68 del Codice anche per le cose aventi più di settanta anni e di valore inferiore a 13.500,00 euro.

3. Capo III (*“Anagrafe delle opere”*)

3.1. Passaporto elettronico

L'articolo 2 del D.M. n. 305/2018 modifica il testo del comma 3 dell'articolo 9 del D.M. n. 246/2018 (*“Anagrafe della circolazione internazionale e passaporto elettronico”*), stabilendo che i termini (novanta giorni) dati alle Direzioni generali competenti per l'adozione, d'intesa fra loro, delle specifiche tecniche necessarie per l'attivazione del passaporto elettronico, inizieranno a decorrere non già dalla data di pubblicazione del D.M. n. 246/2018, bensì dall'adozione del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'interno, previsto dall'articolo 63, comma 2, del Codice, che fissa *“i limiti di valore al di sopra dei quali è obbligatoria una dettagliata descrizione delle cose oggetto delle operazioni commerciali”*.

Tali limiti, in precedenza disciplinati dal decreto interministeriale 15 maggio 2009, n. 95 (*“Regolamento recante indirizzi, criteri e modalità per l'annotazione nel registro di cui all'articolo 128 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza delle operazioni commerciali aventi ad oggetto le cose rientranti nelle categorie indicate alla lettera A dell'allegato A al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,*



DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO IV – CIRCOLAZIONE

Via di San Michele n. 22, 00153 ROMA – tel. 06-6723 4484

PEC: mbac-dg-abap.servizio4@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio4@beniculturali.it


e successive modifiche”), adottato dal Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro dell’interno, infatti, devono essere adeguati.

Come già sottolineato in precedenti comunicazioni di questa Direzione generale (v. la circolare n. 6 del 3 febbraio 2017 e la nota prot. n. 20575 del 14 luglio 2017), si raccomanda a codesti Uffici di eseguire i necessari controlli e procedere con ogni sollecitudine, qualora non avessero già provveduto a farlo, alla chiusura dei procedimenti avviati ma in stato di ‘sospensione’ all’interno del SUE, utilizzando, con adeguata motivazione, una delle seguenti modalità:

- a) rilascio dell’attestato di libera circolazione;
- b) diniego all’esportazione;
- c) acquisto coattivo;
- d) rinuncia del proprietario.

Si segnala, inoltre, che, al fine di consentire l’utilizzo più efficace della banca dati, in caso di diniego al rilascio dell’attestato, è necessario inserire nel SUE anche il conseguente decreto di dichiarazione dell’interesse culturale. A tale scopo si invitano gli organi preposti all’emanazione del provvedimento finale di dichiarazione a trasmettere tempestivamente agli Uffici di esportazione il decreto adottato.

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Gino Famiglietti



BBR 
RBR 
CF 
MM 



DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO IV – CIRCOLAZIONE

Via di San Michele n. 22, 00153 ROMA – tel. 06-6723 4484
PEC: mbac-dg-abap.servizio4@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio4@beniculturali.it